

| | |
|---|----------------|
| Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie | 2004 11052/019 |
| Settore Minori | |

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

7 dicembre 2004

OGGETTO: AFFIDAMENTI FAMILIARI. PROMOZIONE SOSTEGNO E GESTIONE - RECEPIMENTO, SPECIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI LINEE GUIDA DELLA REGIONE PIEMONTE IN MATERIA DI AFFIDAMENTI E ADOZIONI DIFFICILI.

Proposta dell'Assessore Lepri .

Con deliberazione C.C. del 14 Settembre Doc. n. 1398 la Città, anticipando le disposizioni di cui alla legge nazionale 184 del 1983, istituiva, tra l'altro, il Servizio di affidamento familiare presso volontari con il duplice obiettivo di favorire la deistituzionalizzazione dei minori ed evitare l'inserimento degli stessi presso strutture residenziali.

L'affidamento è un intervento sociale di volontariato attraverso il quale un minore, che per difficoltà temporanee della propria famiglia deve essere dalla stessa allontanato, viene accolto da un altro nucleo idoneo ad offrire adeguate risposte alle sue necessità di educazione, accudimento e tutela. Attraverso questo intervento il minore incontra una nuova famiglia che lo accoglie presso di sé e si impegna a dare risposte significative ai suoi bisogni evolutivi.

Sulla base dell'esperienza maturata, nel corso degli anni successivi all'emanazione del provvedimento sopra richiamato, dai servizi sociali ed anche con il fattivo contributo delle famiglie affidatarie e delle loro associazioni, tale intervento si è progressivamente articolato e diversificato. In coerenza con le linee e gli indirizzi della deliberazione già citata sono stati assunti ulteriori e più specifici provvedimenti quali l'affidamento diurno, l'affidamento a parenti, l'affidamento familiare a comunità familiari, l'affidamento familiare di minori di età 0/18 mesi attraverso il "progetto neonati", l'affidamento di minori "a rischio giuridico", la prosecuzione degli affidamenti in favore di giovani ultradiciottenni che non hanno ancora raggiunto l'autonomia e il "Progetto Autonomia" per giovani in affidamento familiare, il sostegno anche economico alle adozioni di minori invalidi con assegno di accompagnamento, gli interventi di sostegno economico per bisogni specifici.

Con recenti provvedimenti sono stati disposti ulteriori interventi finalizzati sia alla sensibilizzazione, per potenziare gli affidamenti familiari sviluppando una cultura informativa per la cittadinanza, che di riordino dell'organizzazione e delle procedure per il sostegno e la gestione degli affidamenti.

In specifico:

- Determinazione n. 25/00 del 20 luglio 2000, adottata dal Direttore Generale, che prevede l'attuazione di un progetto di implementazione dell'affidamento familiare attraverso l'individuazione, per ogni circoscrizione, di un assistente sociale referente avente la funzione di

organizzare le attività di sensibilizzazione, accoglienza, valutazione e sostegno alle famiglie affidatarie assicurando nel contempo il collegamento tra le Circoscrizioni e la Divisione competente;

- Campagna affidamenti del dicembre 2000 avente l'obiettivo di sensibilizzare ed informare la cittadinanza sull'affidamento al fine di reperire nuove risorse;

- Apertura della "Casa dell'affidamento", ora sita in via S. Domenico 28, quale principale riferimento cittadino per l'accoglienza e l'accompagnamento delle famiglie che si avvicinano per la prima volta all'affidamento e strumento fondamentale per attività di sensibilizzazione permanente. Tale servizio deve inoltre caratterizzarsi come polo di ricerca, centro di documentazione ed informazione generale e coordinamento di tutte le attività relative alla materia;

- "Rilancio" dell'affidamento familiare di bambini molto piccoli (di età 0-24 mesi) a brevissimo termine attraverso il "progetto neonati" che ha previsto la stipula di un'apposita convenzione con le AA.SS.LL. cittadine per la definizione delle modalità di intervento integrato relativamente alle procedure, le funzioni ed i compiti legati al progetto. Il progetto, attivo da tre anni (Deliberazione G.C. del 13/12/2001 mecc. n. 01 03392/19), prevede inoltre, a supporto delle famiglie naturali ed affidatarie, attività di accompagnamento ed osservazione effettuate da un'equipe di educatori della Città.

Con legge n. 149 del 28 marzo 2001 "Diritto del minore alla propria famiglia", di modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", viene ribadito il diritto del minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. La legge afferma altresì che il minore ha diritto a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia attraverso l'affidamento o, ove ciò non sia possibile, in comunità, qualora risulti temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto alla sua famiglia.

La legge non chiarisce il significato di tale "non possibilità" e cioè se debba intendersi come mancanza di famiglie affidatarie disponibili o anche come non opportunità, per esempio a causa del rifiuto del minore adolescente oppure perché lo stesso non è pronto a "confrontarsi e vivere" con figure genitoriali diverse dalle proprie. In effetti, la complessità dei bisogni e dei problemi/condizioni dei minori che devono essere accolti in ambiti diversi dalla propria famiglia d'origine rendono necessaria la presenza di una rete articolata di interventi e servizi che comprende anche, in modo non residuale, le comunità.

Fermo restando quanto sopra espresso, l'affidamento risulta comunque prioritario per la Città e in specifico per i bambini della fascia d'età 0/10 anni. Pertanto, al progetto neonati, attraverso il quale si è realizzata, di fatto, la non istituzionalizzazione di bambini seguiti dai Servizi della Città, dovranno far seguito iniziative mirate al superamento degli inserimenti in comunità dei bambini fino ai 5 anni e, progressivamente, fino ai 10.

Nell'ambito dei principi delle leggi sopra richiamate e al fine di favorire la diffusione sul territorio regionale dell'istituto dell'affidamento, la Regione Piemonte, attraverso la DGR n. 79-11035 del 17 novembre 2003, ha predisposto le linee di indirizzo per la regolamentazione e la promozione degli affidamenti familiari prevedendone il recepimento da parte degli Enti locali singoli ed associati gestori delle funzioni socio assistenziali operanti sul territorio regionale. L'intento è quello di determinare una omogenea regolamentazione degli interventi di affidamento familiare e delle adozioni difficili.

Preso atto che la maggior parte delle indicazioni delle linee guida regionali di cui alla citata D.G.R. del 17/11/2003 sono già contenute nei provvedimenti adottati dalla Città in materia,

occorre ora, nell'ambito del recepimento dello stesso, procedere ad ulteriori specificazioni operando nel contempo un riordino ed integrazioni delle disposizioni finora emanate a partire dalla citata deliberazione del Consiglio Comunale istitutiva dell'affidamento.

Il riordino, il recepimento e la specificazione delle linee guida della Regione, sono contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In particolare per quanto riguarda i contributi per rimborso spese per gli affidamenti residenziali e le adozioni difficili, fermo restando le attuali modalità e procedure di erogazione degli stessi:

1. Il contributo base mensile alle famiglie per l'affidamento residenziale a terzi viene elevato a €. 413,00;

2. Viene riconosciuto un contributo pari ad €. 826,00 mensili per l'affidamento di minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici o psichici riconosciuti invalidi dalle apposite commissioni sanitarie previste dalla legge 30 marzo 1971 n. 118 ed aventi diritto all'assegno di accompagnamento, ferma restando l'opportunità dell'assegnazione agli affidatari degli assegni previsti dalle vigenti leggi;

3. Per i minori in affidamento a rischio giuridico si conferma l'erogazione del contributo che viene riconosciuto nella stessa misura prevista per l'affidamento residenziale a terzi;

4. In applicazione dell'art. 6, comma 8, della legge 149/2001 viene erogata la quota base (1° quota) prevista per l'affidamento familiare a terzi alle famiglie residenti a Torino che adottano successivamente al presente provvedimento un minore di età superiore a dodici anni (comprese le adozioni internazionali) o con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e/o certificata dalle commissioni UVM/H fino all'età di diciotto anni degli adottati. Per i minori di cui sopra adottati successivamente al presente provvedimento, già in affidamento a cura della Città presso la stessa famiglia, si riconoscono, fino al compimento del diciottesimo anno di età, i contributi precedentemente erogati.

5. Si conferma e si integra l'erogazione di contributi straordinari per esigenze specifiche del minore in affidamento residenziale previsti nella deliberazione del C.C. n. 91-10443/19 dell'11/11/91.

Per quanto riguarda, poi, le tipologie di affidamento, vengono previste oltre a quelle già consolidate, tre nuove modalità di accoglienza: pronto intervento, mamma con bambino, reti di famiglie.

Sono inoltre indicati compiti e competenze delle famiglie affidatarie, in particolare nei rapporti con i servizi sanitari, scolastici e le AA.GG. minorili. Per quanto riguarda infine i Servizi Sociali, sono forniti indirizzi di organizzazione per l'esercizio delle diverse funzioni nell'ambito degli affidi, nonché criteri per la titolarità della presa in carico.

Si fa presente che la Regione, al fine di contribuire alla maggiore spesa dovuta dal recepimento delle linee guida secondo quanto sopra specificato, ha previsto l'assegnazione di un contributo una tantum agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali che per il Comune è pari ad €. 252.759,59, e si prende atto dell'impegno assunto, nel citato provvedimento, di reperire ulteriori risorse per gli anni successivi.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai

sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare quanto espresso in narrativa, nonché l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che riordina, coordinando e integrando, tutti i provvedimenti finora emanati dalla Città in materia di affidamenti, nonché recepisce e specifica ulteriormente le linee guida regionali sull'affidamento familiare e le adozioni difficili. Quanto previsto nella presente deliberazione troverà applicazione dal mese successivo a quello di approvazione;
- 2) di prendere atto dell'assegnazione del contributo una tantum da parte della Regione, pari ad €.252.759,59, che sarà utilizzato secondo modalità e procedure in atto per l'erogazione dei rimborsi spese, nonché dell'impegno assunto nel citato provvedimento regionale n. 79-11035 di reperire ulteriori risorse per gli anni successivi;
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Allegato A

AFFIDAMENTI FAMILIARI E ADOZIONI DIFFICILI

L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

Premessa

L’obiettivo generale delle politiche per i minori in situazioni personali e familiari di grave difficoltà, anche in ottemperanza alla normativa vigente, è quello di favorire al massimo percorsi di autonomia e responsabilizzazione, fornendo servizi e prestazioni di sostegno e supporto ai nuclei in difficoltà e ai bambini e ragazzi presenti negli stessi. Ciò anche al fine di permettere la permanenza nel proprio ambiente di vita.

Qualora, per la gravità della situazione, nonostante gli interventi di sostegno, non sia possibile il mantenimento del minore nel suo nucleo, devono essere attivati interventi di sostituzione, di norma temporanea, della famiglia.

Già con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 1976 la Città afferma l’esigenza della “messa a disposizione” dei servizi primari per i nuclei in difficoltà, nonché di interventi domiciliari e territoriali al fine di favorire al massimo percorsi e processi di inclusione sociale. Con lo stesso provvedimento istituisce l’affidamento come accoglienza, da parte di una famiglia, di minori che devono essere temporaneamente allontanati dal proprio nucleo con il duplice obiettivo di favorire la deistituzionalizzazione ed evitare l’inserimento in strutture residenziali. Tale intervento si connota come “Servizio di Solidarietà sociale” in quanto si fonda su una scelta volontaria promossa e sostenuta dalla Città.

A questo primo provvedimento, che ha anticipato di sette anni quello nazionale, fanno seguito una serie di successivi atti, definiti anche grazie al fattivo e competente contributo delle famiglie affidatarie e loro associazioni. Tali atti, che specificano e implementano quanto previsto dalla deliberazione del ’76, derivano sia dall’esperienza che dalle modificazioni del contesto relativamente ai minori in difficoltà e loro famiglie. Tutti si riferiscono agli affidamenti residenziali tranne la deliberazione della Giunta Comunale del 17/06/86 che istituisce l’affido diurno come forma di sostegno al minore e al nucleo per il mantenimento presso il nucleo di origine e per evitare il rischio di allontanamento.

Aspetti di contesto

Negli anni, le condizioni e i bisogni dei minori e delle famiglie che rendono necessario l’allontanamento temporaneo dal proprio ambiente sono divenute sempre più complesse a causa dell’aumento quantitativo, della multidimensionalità dei problemi sociali, dell’emergere di nuove domande e bisogni, della complessità delle risposte e degli esiti delle stesse, dei fenomeni di “cronicizzazione assistenziale” con sempre maggiore difficoltà di inserimento in processi di inclusione sociale per le famiglie più in difficoltà.

Dall’analisi svolta dalla Città, a partire dal ’99, attraverso un sistematico monitoraggio delle situazioni di minori in strutture residenziali, emerge che nella stragrande maggioranza le cause degli allontanamenti non sono connesse a condizioni del minore (es. disabilità grave) ma a situazioni familiari e comportamenti dei genitori. Anche nel caso di problematiche o disturbi

relazionali dei bambini o degli adolescenti si riscontra come gli stessi derivino da pregresse e persistenti condizioni e difficoltà del nucleo.

In sintesi, i principali fattori/problemi che possono comportare la necessità di collocazione eterofamiliare risultano essere i seguenti: abbandono / trascuratezza grave / abusi sessuali e maltrattamenti / sfruttamento grave (prostituzione, spaccio) / tossicodipendenza dei/l genitori/e / problematiche relazionali connesse alla situazione familiare e sociale / patologie relazionali / deprivazione e marginalità socio-culturale-relazionale grave (povertà relativa) / presenza in condizione di irregolarità sul territorio nazionale sia del genitore che del minore non accompagnato (povertà assoluta).

Da una ricerca svolta dalla Regione Piemonte in collaborazione con tutti gli Enti titolari delle funzioni socio-assistenziali e i gestori di strutture residenziali per minori emerge che 1/3 circa dei nuclei ha membri (in particolare i genitori) con problemi di dipendenza e/o di disturbo mentale, 1/3 di dipendenza e/o di disturbo mentale e giudiziari oppure solo giudiziari, 1/3 circa non presenta né problematiche giudiziarie né sanitarie ma rientra nel quadro “sfumato” e difficilmente misurabile con indicatori indiretti della deprivazione sociale, culturale, reddituale e relazionale.

Tra le madri, poi, sembrano prevalere le problematiche di tipo sanitario (40%) rispetto ai padri (30%), mentre tra questi ultimi sembrano pesare di più quelle giudiziarie.

Nel dettaglio, poi, dell'ambito sanitario l'area più critica per le madri è quella del disturbo psichiatrico (24%) mentre per i padri della dipendenza (17%). Peraltro, relativamente alle problematiche di tipo psichiatrico, si tratta nella maggioranza dei casi di disturbi “non diagnosticati” in quanto solo il 3% accede ai servizi di salute mentale.

Le problematiche relazionali e psicologiche dei figli inseriti in comunità sono in costante aumento. Soprattutto nei preadolescenti e adolescenti, a causa del persistere, negli anni, di condizioni familiari molto difficili se non compromesse. Ciò favorisce, in fase evolutiva, l'instaurarsi nella struttura della personalità di rappresentazioni relazionali, applicate ad ogni contesto ambientale, “trasferite” da relazioni derivate da comportamenti reattivi alla situazione di vita sociale e familiare.

Peraltro, molte di queste condizioni e comportamenti, causa degli allontanamenti, sono a loro volta effetto di fattori connessi ad esperienze di vita e relazionali dei genitori in quanto figli (genitori oggetto di abusi e maltrattamenti; di livelli di deprivazione sociale culturale e relazionale tali da non permettere loro di esercitare una genitorialità matura; con esperienze di tossicodipendenza, etilismo, carcerazione dei propri padri, ecc.). Occorre inoltre rilevare che spesso le singole condizioni e comportamenti sono compresenti nella stessa famiglia e quindi prospettano un quadro ancora più difficile e complesso di multiproblematicità. Infine possono essere l'uno l'effetto dell'altro, come per esempio il disturbo relazionale a seguito di un abuso intrafamiliare.

Aspetti normativi

La legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001: “Diritto del minore ad una famiglia” stabilisce all'art.1 il diritto per lo stesso di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto ai propri genitori. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali devono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei

familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nella propria famiglia.

Il bambino/ragazzo temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli opportuni interventi di sostegno, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. Ove ciò non sia possibile è affidato ad una comunità.

Peraltro, la legge non chiarisce ambiti e limiti di tale "non possibilità". Si potrebbe trattare, per esempio, di mancanza di famiglie, a causa del numero limitato rispetto ai bisogni o di disponibilità a fronte di problemi rilevanti quali handicap o particolari condizioni sanitarie e di salute. Oppure non disponibilità / inopportunità per un adolescente, che ancora "deve fare i conti" con la sua famiglia, a vivere con una coppia che assume "in toto" funzioni genitoriali.

In base al disposto di legge l'affidamento residenziale può essere:

- consensuale tra i genitori e parenti entro il 4° grado, oppure tra i genitori e altre persone (per non più di sei mesi, oltre i quali occorre segnalare alla Procura della Repubblica per i minori);
- disposto, su consenso delle famiglie affidataria e affidante, dai servizi sociali, con esecutività del Giudice tutelare;
- disposto dai servizi sociali a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia deve essere assicurato senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua, religione e nel rispetto della identità culturale del minore.

L'art. 8 della legge citata, stabilisce inoltre il diritto del minore ad essere adottato se privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

I Servizi locali devono promuovere iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione, organizzare corsi di preparazione, aggiornamento professionale degli operatori sociali, nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie ed i singoli che intendono avere minori in affidamento o in adozione.

Ogni affido deve prevedere un progetto individualizzato che contenga l'analisi della situazione familiare e personale del minore, le modalità, i tempi di attuazione, la durata, gli interventi nei confronti della famiglia di origine, degli affidatari, del minore, la frequenza e il tipo di rapporto del bambino con i genitori e tra le due famiglie e la cadenza delle verifiche periodiche.

La citata deliberazione del Consiglio Comunale della Città del 14 settembre 1976 con oggetto "Affidamenti e inserimenti attuati tramite volontari e comunità alloggio comunali. Deliberazione istitutiva", ha anticipato, come già rilevato, di parecchi anni le disposizioni nazionali sopra richiamate.

Infatti ha individuato quale priorità il superamento del ricovero in istituto attraverso servizi alternativi, diretti cioè a soddisfare le esigenze delle persone in difficoltà evitando ogni forma di segregazione ed emarginazione, consentendo alle persone la permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria abitazione o comunque nel contesto sociale.

Per gli obiettivi di cui sopra ha previsto:

- la messa a disposizione dei servizi primari (asilo nido, scuola materna e dell'obbligo, casa, trasporti) in modo da eliminare o ridurre le cause che provocano la richiesta di assistenza;
- l'attivazione di servizi di sostegno del reddito attraverso l'assistenza economica, di aiuto domestico nella gestione della vita quotidiana ed educativo per l'inserimento sociale.

Ha inoltre previsto gli affidamenti educativi di minori, disabili adulti ed anziani presso volontari (famiglie, persone singole, nuclei parafamiliari composti da due o più volontari) nonché l'istituzione delle comunità alloggio.

Da questa deliberazione, tuttora in vigore sia formalmente che nella sostanza delle sue finalità ed obiettivi, sono derivati una serie di provvedimenti, sia per il sostegno che per la sostituzione temporanea del nucleo familiare, che hanno permesso una complessa articolazione di servizi ed iniziative miranti a soddisfare il più possibile, con progetti individualizzati, bisogni sempre più complessi e differenziati.

Complessità dei bisogni

Un minore, sia esso bambino o adolescente, che deve essere allontanato dalla propria famiglia può avere bisogni vari e diversificati riassumibili nelle seguenti tipologie:

- assistenza e cioè accudimento e custodia. E' questo il caso per esempio dei minori che devono essere d'urgenza allontanati dalla famiglia per trascuratezza grave o le cui famiglie li hanno di fatto abbandonati;
- educazione, come aiuto e sostegno allo sviluppo affettivo, cognitivo, emotivo e relazionale;
- tutela. Questa funzione non si limita ad una protezione immediata e contingente di tipo "assistenziale" ma cura la prospettiva del suo futuro in una visione progettuale che assume il passato ed agisce nel "qui ed ora" del presente;
- riparazione, qualora il danno e le "ferite" siano profonde come nel caso di abusi e maltrattamenti.

Spesso, purtroppo, tutti questi bisogni coesistono anche se con livelli ed intensità diversi per ogni singolo bambino o adolescente e in relazione al periodo e fase dello sviluppo.

Nel contempo la famiglia di origine, e in particolare i genitori, date le condizioni e problematiche sopra descritte che hanno portato alla necessità di allontanamento del figlio, hanno bisogno di aiuti e sostegni che permettano loro di recuperare e valorizzare competenze relazionali ed affettive.

Complessità dell'affido

Se, come la legge dispone, l'affidamento, ove possibile, è la prima soluzione da perseguire nel caso della necessità di collocazione eterofamiliare, esso si presenta comunque come una soluzione complessa per:

- i bambini che devono lasciare il proprio nucleo e andare in un'altra famiglia culturalmente e con abitudini e relazioni molto diverse. Spesso all'affido si arriva dopo molti tentativi di supporto del nucleo e col bambino ormai grandicello. Pare opportuno sottolineare come l'affidamento possa assumere anche una connotazione "preventiva" al fine di intervenire anche in quelle situazioni in cui il disagio della famiglia non si è ancora "cronicizzato";
- le famiglie di origine che possono vivere come antagoniste quelle affidatarie ("se il bambino sta bene da loro ciò significa che noi non siamo in grado di tenerlo ed educarlo"), soprattutto in presenza di provvedimenti (in aumento) dell'Autorità Giudiziaria. Spesso, proprio la famiglia di origine sembra essere l'anello debole dell'affidamento rimanendo sullo sfondo sia per gli affidatari che per i servizi. Questa debolezza è determinata non solo dalla difficoltà culturale e tecnica di agire sostegni e aiuti in assenza del soggetto principale (il minore), ma anche e soprattutto dalle situazioni sempre più difficili che rendono improbabile il rientro almeno in

- tempi brevi. Sono sempre più frequenti gli affidamenti sine die, addirittura oltre la maggiore età con permanenza del ragazzo presso la famiglia affidataria e successiva vita autonoma;
- le famiglie affidatarie cui viene richiesto di mantenere i rapporti con quelle di origine curando la relazione con le stesse da parte del bambino sia a livello concreto che simbolico-rappresentativo. Si pensi alla “doppia appartenenza” del minore che diventa particolarmente complessa nel caso di rapporti difficili o compromessi con la famiglia di origine. Oppure alla necessità di conciliare i propri modelli culturali e comportamentali con quelli del minore accolto e del suo diverso mondo. O ancora alla capacità di gestire la relazione con funzioni genitoriali ma nel contempo di mantenere la “distanza” e cioè non identificarsi con il ruolo di genitore (“non siamo la tua mamma e papà”), nonché quella di “sostenere” il distacco nel periodo precedente alle “dimissioni” e in quello successivo;
 - gli operatori socio-sanitari e i servizi che devono seguire il minore e le famiglie sia di origine che affidatarie (con conseguenti carichi di lavoro ma anche emotivi) garantendo presenza, sostegno, supporto;
 - gli operatori sociali cui compete il ruolo di “regia” di progetti sempre più complessi e spesso variabili ed incerti.

Politiche per l'affido

Negli ultimi anni gli interventi di affidamento residenziale realizzati dalla Città di Torino sono stati i seguenti:

- per l'anno 2001 n. 649 complessivi, di cui 173 avviati nell'anno;
- per l'anno 2002 n. 637 complessivi, di cui 131 avviati nell'anno;
- per l'anno 2003 n. 662 complessivi, di cui 181 avviati nell'anno.

Da una attenta analisi dei dati statistici si è rilevato che mentre nell'anno 2001 la fascia d'età interessata era più estesa e andava dai 6 ai 17 anni, con percentuali più elevate per la fascia d'età compresa fra i 6 e i 14 anni, negli anni 2002/03 la fascia d'età maggiormente interessata si è rivelata quella compresa fra i 6 e i 14 anni. Con specifico riferimento agli interventi avviati nell'ultimo triennio si rileva un sensibile incremento degli affidamenti per i bambini più piccoli (0/10 anni).

Le condizioni sempre più difficili delle famiglie che determinano la necessità, almeno temporanea, di un’“altra casa” per i figli, i bisogni dei minori accolti, le funzioni e compiti richiesti ad una famiglia affidataria, le attività specifiche e di regia degli operatori sociali, sanitari, educativi richiedono articolate politiche per l'affido alla cui realizzazione la Città è già impegnata e intende potenziare nella consapevolezza che le risorse non devono e possono essere soltanto le famiglie e che l'affido non deve e non può essere assolutamente inteso come strumento di risparmio finanziario. Tali politiche si devono articolare in:

- attivazione mirata di affidamenti privilegiando le fasce di età più basse (0-10 anni, -es. Affidamenti bambini piccoli). Il progetto neonati, dal 2001 ad ottobre 2004 ha visto l'affidamento di n. 44 bimbi evitando così, di fatto, l'inserimento in comunità.
- deistituzionalizzazione (es. monitoraggio sistematico permanenze in comunità e relativi progetti di dimissioni; sostegni professionali affidamenti difficili di minori ospiti di comunità). Il monitoraggio che la Città ha attivato fin dal 1999 ha portato ad un contenimento del trend in aumento delle presenze nelle strutture residenziali per minori attraverso progetti di rientro in

famiglia con opportuni sostegni, progetti di autonomia per adolescenti prossimi alla maggiore età, affidamenti e accoglienze per madri con figli.

Gli inserimenti in comunità realizzati dalla Città di Torino negli ultimi anni sono stati:

- per l'anno 2001 n. 735 complessivi, di cui 139 in comunità madre-bambino;
- per l'anno 2002 n. 757 complessivi, di cui 159 in comunità madre-bambino;
- per l'anno 2003 n. 808 complessivi, di cui 229 in comunità madre-bambino;
- sensibilizzazione e promozione dell'affido (es. Casa dell'Affido e relativi interventi come strumento di "campagna permanente", Organizzazione dei Servizi sociali per l'affidamento);
- aiuti alle famiglie affidatarie (es. gruppi di sostegno, informazione, supporti economici anche straordinari, ecc.);
- sostegno e osservazione delle competenze genitoriali (es. educativa territoriale, interventi domiciliari, incontri in "luogo protetto"), ma anche aiuto ad affrontare i problemi personali e/o di coppia nella consapevolezza che "star bene" il più possibile come persona è condizione fondamentale per poter esercitare una adeguata genitorialità. In tal senso risulta essenziale attivare sinergie e progettare/programmare interventi anche innovativi con i servizi sanitari, in particolare quelli di Salute Mentale e per le dipendenze;
- coinvolgimento e valorizzazione delle responsabilità e del ruolo delle famiglie affidatarie e, ove possibile, di quelle di origine, nel progetto prima, durante l'accoglienza e per il futuro;
- valorizzazione dell'autodeterminazione attraverso il supporto ai gruppi di auto-mutuo aiuto, il riconoscimento delle organizzazioni di famiglie affidatarie e del loro diritto a relazionarsi con gli enti pubblici e con i servizi come soggetto collettivo (es. Piano di zona e Gruppo di lavoro permanente tra Comune e Associazioni di famiglie affidatarie);
- attenzione al progetto e ai relativi tempi onde evitare che l'affidamento si configuri di fatto come collocazione sine die con prospettive future incerte e lasciate al caso (es. Organizzazione dei Servizi sociali per l'affidamento; Ricerca sull'affido e relativa informazione/sensibilizzazione);
- consapevolezza che l'affidamento non è il solo strumento adeguato per tutti i minori che vivono in situazione di gravi difficoltà e che quindi devono essere attivati una pluralità di interventi ed iniziative (es. interventi territoriali e domiciliari; strutture e progetti di autonomia per adolescenti prossimi alla maggiore età e madri con bambino; comunità per madri con bambino e per adolescenti; comunità terapeutiche per minori con gravi disturbi relazionali).

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente documento, che forma parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo di cui costituisce allegato e i cui contenuti sono stati oggetto di consultazione con le Associazioni di Famiglie Affidatarie, intende fornire un concreto contributo nell'ambito della Promozione, Gestione e Sostegno, da parte della Città, dell'Affidamento familiare.

Ha come obiettivo quello del riordino, coordinamento, implementazione, sia qualitativa che quantitativa, e integrazione di tutte le disposizioni finora emanate dall'Amministrazione comunale nell'ambito dell'Affidamento di minori a seguito della citata deliberazione del 1976, anche attraverso il recepimento delle linee guida regionali in materia emanate con la citata deliberazione della Giunta del Piemonte del 17 novembre 2003.

Pertanto, di seguito verranno forniti indirizzi e disposizioni relativamente ai seguenti aspetti:

Promozione dell'affido; Gestione dell'affido; Funzioni dell'affidatario; Titolarità tecnica e finanziaria; Organizzazione dei Servizi sociali per la promozione, gestione e sostegno dell'affido; Tipologie di affidamento; Contributi rimborso spese per ciascuna tipologia nonché altre provvidenze a cura del Comune di Torino; Contributi straordinari per esigenze specifiche del minore in affidamento residenziale; Ulteriori apporti tecnico-professionali: gruppi famiglie affidatarie e sostegni professionali per affidamenti difficili di minori ospiti di comunità; Sostegno alle adozioni di minori di età superiore ai 12 anni e minori portatori di disabilità.

SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE

Come già evidenziato in premessa, il dettato della norma (L. 184/83 e s.m.i.) orienta con chiarezza i Servizi a privilegiare il contesto familiare come ambito per la crescita e lo sviluppo dei bambini, prevedendo l'affidamento come strumento di risposta prioritaria, ove possibile, per rispondere ai bisogni temporaneamente non risolvibili all'interno del nucleo di origine.

Ne deriva l'impegno della Città non solo ad attivare servizi di sostegno alla famiglia, ma anche a promuovere e potenziare le risorse spontanee del territorio, diffondendo una cultura di apertura e disponibilità alla solidarietà e al mutuo aiuto tra persone e famiglie che favorisca forme di cura, educazione ed accoglienza.

Accanto e contestualmente alla promozione della domiciliarità e cura nei contesti di vita dei bambini in difficoltà e loro famiglie, la Città deve predisporre forme permanenti di sensibilizzazione all'affidamento.

Peraltro tale esigenza, a partire dalla Campagna affidamenti del 2000, si è concretizzata nell'apertura della Casa dell'Affidamento che costituisce il luogo simbolico e reale di accoglienza per tutti i cittadini che intendono conoscere le tematiche dell'affido.

La Casa dell'Affidamento, infatti, deve svolgere varie funzioni quali :

- punto di incontro dove si può parlare delle proprie idee e aspettative, esprimere dubbi e timori, confrontandosi con operatori sociali specializzati sull'argomento;
- luogo fisico dove le famiglie affidatarie con esperienza possono portare la loro testimonianza per aiutare a comprendere il significato di questa scelta;
- luogo di dibattito, anche con esperti, finalizzato al corretto utilizzo di questo intervento anche attraverso una costante analisi degli aspetti di novità che comportano una continua evoluzione;
- sede per i gruppi di informazione, formazione, sostegno e di auto-mutuo-aiuto rivolti alle famiglie e agli operatori;
- centro di coordinamento tra gli operatori che si occupano dell'affidamento sul territorio cittadino, allo scopo di uniformare le modalità di intervento, di raccordare le risorse con i bisogni, favorendo lo scambio;
- centro di documentazione per la consultazione di materiale bibliografico e informativo.

In specifico, presso la Casa dell'Affidamento vengono fornite informazioni sia telefoniche che su appuntamento ed organizzati incontri mensili per tutti gli interessati (famiglie, coppie, persone singole) condotti da operatori sociali e sanitari esperti nella materia con la partecipazione di affidatari che hanno esperienza. A tale proposito la Città valorizza:

- l'esperienza come strumento che facilita il percorso di avvicinamento di tutti coloro che sono interessati all'affidamento;
- le diverse forme di volontariato, singolo o associato, con le quali le famiglie affiancano gli operatori nelle varie iniziative.

Nel confermare obiettivi ed attività della Casa dell’Affidamento sopra richiamati occorre ribadire la necessità di una “campagna permanente” articolata per livelli, target, metodi e strumenti differenziati:

- Comunicazione sociale attraverso i media televisivi e cinematografici (spot) che trasmetta i contenuti solidaristici dell’esperienza, mettendo in evidenza l’occasione di crescita personale e della famiglia nel suo complesso che l’affidamento può offrire;
- Interventi televisivi e dibattiti radiofonici all’interno di format di contenuto sociale già programmati da emittenti locali;
- Articoli e “appelli mirati” su quotidiani e riviste per la ricerca di famiglie disponibili ad accogliere situazioni particolarmente difficili;
- Incontri da tenersi nei luoghi della “solidarietà e dell’aggregazione” civile/sociale/lavorativa quali associazioni, circoli culturali e ricreativi, parrocchie, luoghi di lavoro prevedendo la stretta collaborazione con Circoscrizioni, Settori dell’Amministrazione Comunale, altri Enti e associazioni di famiglie affidatarie;
- Predisposizione e gestione, anche in collaborazione con le associazioni di famiglie affidatarie, di punti informativi con distribuzione di materiale presso spazi frequentati da un significativo numero di cittadini quali ad es. i centri commerciali;
- Produzione di materiale cartaceo da utilizzare per le iniziative di promozione e sensibilizzazione;
- Organizzazione periodica di “feste dell’affido” aperte anche alle famiglie non affidatarie interessate a conoscere e/o avviare tale esperienza. Occasione per conoscersi, scambiarsi informazioni, promuovere, attraverso la forza della “contaminazione”, il coinvolgimento di nuove persone. Promozione di iniziative/momenti di incontro allargati alle famiglie affidanti e ai ragazzi che già sono stati in affidamento.

BANCHE DATI

In relazione alla necessità di organizzare razionalmente i dati relativi alle risorse per consentire il loro puntuale utilizzo e favorire lo scambio fra le diverse realtà territoriali, è di fondamentale importanza la gestione della Banca dati informatizzata.

A tale scopo è stata elaborata una banca dati cittadina gestita sia a livello centralizzato presso la Casa dell’Affidamento, sia a livello locale presso ciascuna Circoscrizione.

Nel primo livello:

- vengono considerate tutte le persone che richiedono informazioni e/o offrono la disponibilità;
- vengono registrate tutte le richieste di valutazione e l’esito finale delle stesse che può essere di idoneità o di non idoneità, temporanea o permanente;
- viene raccolta e considerata la documentazione relativa a quelle persone il cui iter di conoscenza si è svolto e concluso presso i servizi decentrati;
- confluiscono disponibilità e valutazioni relative a persone che risiedono in comuni situati oltre la prima cintura.

Nel secondo livello:

- vengono codificate tutte le disponibilità relative a singoli o famiglie residenti nel territorio della circoscrizione, oltre a quelle di persone residenti in comuni limitrofi individuati per ciascun territorio;

- vengono registrati gli esiti finali dei percorsi di conoscenza e la relativa documentazione.

Analogamente a quanto sopra, viene raccolta documentazione relativa alle disponibilità per l'affidamento diurno.

La Banca deve consentire l'identificazione delle risorse, registrando per ciascuna famiglia gli elementi di identità e di progettualità che la caratterizzano, consentendone la comparazione con le caratteristiche di uno specifico bambino e del relativo progetto di affidamento.

Deve inoltre permettere di "storicizzare" la fase che le singole "risorse" stanno attraversando: una famiglia può avere più di un bambino in affido, può ripetere l'esperienza dopo una sospensione o al termine di una conclusa e via di seguito. Pertanto, le famiglie che hanno concluso il percorso di conoscenza con valutazione positiva possono risultare abbinare o disponibili; la disponibilità è valida anche in presenza di un affidamento in corso, nel rispetto della normativa vigente.

Con riferimento ai bisogni, è in fase di sperimentazione una banca dati cittadina relativa alle richieste risorse per l'affidamento, che consentirà la connessione con quella delle famiglie disponibili.

Le banche dati di cui sopra devono rispondere ai criteri definiti dalla normativa sulla Privacy, sia per quanto concerne l'organizzazione che l'utilizzo.

GESTIONE DELL'AFFIDO

Percorsi di conoscenza degli affidatari

Le domande/offerte di disponibilità all'affidamento familiare, vengono inserite in un percorso di conoscenza che prevede diverse fasi:

1. Momenti di incontro attraverso i quali le persone che hanno dichiarato la volontà di proseguire nel percorso dell'affidamento familiare acquisiscono maggiori e più approfondite conoscenze rispetto a:

- problematiche dei minori e delle loro famiglie per i quali si pensa di progettare un intervento di affidamento familiare;
- capacità e competenze dei futuri affidatari ritenute necessarie per una buona realizzazione dell'intervento;
- funzioni loro richieste e ruoli degli altri attori coinvolti nell'affidamento.

2. Successivamente si entra nella fase più "personalizzata" del percorso in cui l'Assistente sociale e lo Psicologo (insieme o separatamente a seconda del metodo di lavoro prescelto e condiviso) acquisiscono elementi di conoscenza dei futuri affidatari rispetto:

- alle motivazioni che li hanno portati a offrire la disponibilità all'affido;
- alle loro considerazioni/valutazioni rispetto alle sofferenze dei minori e ai comportamenti degli adulti di riferimento;
- alle aspettative nei confronti di questa nuova esperienza che vorrebbero intraprendere;
- alle capacità di saper affrontare un cambiamento all'interno del proprio nucleo familiare, di saper reggere difficoltà, insuccessi, rapporti difficili;
- alle capacità di stabilire delle relazioni con minori portatori di sofferenze a volte ancora sconosciute agli operatori;

- agli spazi e ai tempi che si possono dedicare al bambino/a sia a livello individuale che familiare;
- all'accettazione di una modalità di rapporto che ha come scopo primario il ritorno del bambino nella famiglia d'origine;
- alla disponibilità e all'interesse a collaborare con i servizi territoriali con i quali viene definito un progetto che aiuti il bambino e la sua famiglia a superare le difficoltà e a ricostruire, se possibile, il legame d'origine.

3. Al termine del percorso di conoscenza Assistente sociale e Psicologo, congiuntamente, effettuano un colloquio di restituzione alla coppia o al singolo per arrivare insieme alla comprensione dei requisiti che li rendono adatti ad accogliere un minore con caratteristiche compatibili. Durante il colloquio viene esplicitato con chiarezza, motivandolo, il risultato di tale percorso: risultato che comporta il riconoscimento dell'idoneità all'affido o della non idoneità. Nell'esplicitare le motivazioni alla non idoneità è bene far emergere se si tratta di una situazione che necessita di ulteriori approfondimenti e chiarimenti all'interno del nucleo, o se sussistono condizioni tali da considerare la valutazione definitiva.

Durante la fase di conoscenza è necessario effettuare almeno una visita domiciliare, quale momento privilegiato per conoscere in modo approfondito alcuni aspetti della vita familiare che difficilmente possono essere messi a fuoco durante i colloqui svolti in contesti esterni.

In particolare: l'organizzazione concreta della vita quotidiana nei suoi vari aspetti, i rapporti esistenti tra i vari membri e tra questi e lo spazio domestico, lo spazio concreto pensato per il bambino che vorrebbero ospitare, ecc.

Tutte le osservazioni sono finalizzate a mettere in luce le caratteristiche di chi si dichiara disponibile all'affido, al fine di effettuare poi un abbinamento il più rispondente possibile ai bisogni di quel/la particolare bambino/a che dovrà essere affidato.

Particolare attenzione deve essere dedicata al ruolo e all'importanza della famiglia d'origine, in quanto la tutela del minore non può prescindere dal riconoscimento del legame che questi ha con la propria famiglia, anche quando lo stesso, oltre ad essere carente e/o inadeguato, ha provocato danni e traumi. La famiglia affidataria ha bisogno di essere accompagnata nel difficile compito di curare ed educare il bambino e di rispettare le figure che gli sono state accanto (il bambino "da solo" non esiste), e di comprendere nel profondo il loro ruolo di famiglia d'appoggio, con funzioni anche riparative.

Il percorso di conoscenza deve concludersi entro quattro mesi dalla dichiarazione di disponibilità della famiglia.

Abbinamento

I Servizi sociali territoriali, in stretta collaborazione con quelli sanitari, effettuano una valutazione sociale e psicologica dei casi di minori che necessitano di temporaneo allontanamento e per i quali si può programmare un intervento di affido familiare.

La conoscenza, in quel dato momento, dei bisogni del minore e della sua famiglia, è l'elemento fondamentale per poter realizzare il miglior abbinamento possibile in base alle reali disponibilità di famiglie affidatarie e alle loro capacità di accoglienza del minore e di accettazione delle problematiche della famiglia d'origine.

In base all'esperienza maturata dai Servizi, la fase dell'abbinamento minore-famiglia affidataria deve tenere conto di alcuni criteri che sono ritenuti particolarmente importanti per il buon andamento dell'affido e la sua tenuta nel tempo:

- Il rispetto della primogenitura. Di norma il figlio/a naturale accoglie con maggior facilità un minore di età inferiore alla sua, mentre l'ingresso in famiglia di un minore più grande di qualche anno o anche un coetaneo può creare sentimenti di prevaricazione o di competitività tali da rendere le relazioni interpersonali più conflittuali;
- Il percorso di conoscenza della famiglia affidataria mette in luce la disponibilità ancorché l'attitudine rispetto ai tempi di durata dell'affidamento. Occorre rispettare la scelta consapevole di non essere portati ad accettare eventuali tempi lunghi di quel specifico affido, tempi che i Servizi sociali e sanitari devono essere in grado di prevedere per quanto possibile al momento della progettazione. Devono essere esplicitate con chiarezza all'affidatario tutte le informazioni per permettere una piena consapevolezza della situazione riducendo, il più possibile, l'incertezza rispetto al futuro pur nella consapevolezza che in ogni affido esiste strutturalmente una componente di imprevedibilità e di incertezza.

Ci sono anche famiglie che sono disponibili (e devono essere aiutate ad esprimerlo chiaramente), all'accoglienza per lunghi periodi, pur nel rispetto del proprio ruolo e nella consapevolezza dell'esistenza di un nucleo familiare di origine che influenza in vari modi la crescita del minore e il suo percorso di autonomia.

Tale disponibilità è particolarmente importante in quanto gli affidamenti "sine-die" risultano essere in aumento data l'impossibilità della famiglia d'origine, nonostante gli aiuti e i sostegni offerti dai servizi, di riaccogliere il proprio figlio e, nel contempo, l'interesse del minore a mantenere il più possibile legami significativi con i genitori naturali.

Altro criterio da considerare è la conoscenza e il rispetto della disponibilità o meno nei confronti di minori disabili o con gravi problemi relazionali.

I tempi che decorrono tra idoneità, proposta di abbinamento e sua realizzazione sono diversi in quanto dipendono da molteplici variabili che influiscono durante questa delicata e complessa fase. Per esempio, la compatibilità tra bisogni e problematiche dei minori e la disponibilità/ caratteristiche della famiglia; i tempi necessari al bambino/adolescente per la comprensione di quanto gli adulti decidono nel suo interesse, l'elaborazione rispetto ai suoi vissuti e la capacità di intraprendere cambiamenti e nuove relazioni .

Attuazione operativa

L'affidamento consensuale si attua con il consenso della famiglia d'origine. Il provvedimento di affido è disposto dal Comune ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare che ne controlla la regolarità.

Ogni provvedimento di affido deve indicare il periodo di verosimile durata in un termine preciso, che non può superare ventiquattro mesi (art. 4, comma 4, Legge 149/2001). Quando l'affidamento deve proseguire oltre alla durata totale di ventiquattro mesi, nell'interesse del minore, i Servizi devono segnalare con anticipo questa esigenza alla Procura della Repubblica per i Minorenni affinché richieda al Tribunale la proroga e questa possa essere disposta prima della scadenza.

L'affidamento Giudiziale viene disposto dalle AA.GG. minorili e realizzato dal Comune, di norma quando manchi il consenso della famiglia d'origine.

Conclusione dell'affidamento familiare

La dimensione affettiva e familiare di ogni affido implica che il termine dello stesso si configuri non come dimissione (di-mettere, mandare fuori), ma conclusione (“cum-cludere”, portare a compimento, ottenere qualcosa dopo un percorso che ha costruito le condizioni per il suo raggiungimento).

Chiudere quindi un periodo di accoglienza progettato con i servizi sociali e sanitari, quando l'intervento affettivo ed educativo ha permesso al minore di acquisire una maggiore sicurezza in se stesso e nelle figure adulte, di “attrezzarsi” per poter consapevolmente comprendere, senza rimanerne schiacciato, i problemi e le difficoltà che hanno reso la sua famiglia più fragile e bisognosa di un supporto esterno (cfr. nota¹). La conclusione dell'affidamento può consistere nel rientro del minore presso la sua famiglia d'origine. Questo può realizzarsi quando si è modificata in positivo la situazione che ha reso necessaria la collocazione eterofamiliare del minore e quando lo stesso ha compiuto un percorso di crescita nella costruzione di un “io” più forte e ha trovato delle risposte ai suoi bisogni di affetto e di sicurezza. Tale rientro deve essere gradualmente accompagnato con interventi di sostegno alla genitorialità e al minore. Questa fase richiede quindi un intervento forte da parte dei servizi sociali e sanitari al fine di evitare che le difficoltà che certamente si presenteranno possano ricreare situazioni di inadeguatezza e di pregiudizio.

Qualora il rientro nella famiglia di origine non sia possibile, la chiusura è finalizzata, anche in relazione all'età, all'adozione o ad un percorso di autonomia e autogestione della propria vita.

La conclusione è quindi una fase dell'affidamento che necessita di una nuova progettazione e di un sostegno particolare e tutti gli attori, minore, famiglia affidataria, famiglia d'origine, devono essere preparati ad affrontare questo cambiamento tenendo conto della dimensione emozionale ed affettiva e talvolta della sofferenza che ne deriva.

In altri casi (la cui frequenza è purtroppo in sensibile aumento e le cui cause è necessario analizzare e approfondire con attenzione) la conclusione dell'affido può consistere nel cercare un altro intervento (per es. comunità e/o nuova famiglia affidataria). Tale cambiamento può essere determinato dal sopraggiungere di difficoltà e problemi sia della famiglia affidataria che del minore accolto che non era stato possibile prevedere e che pertanto richiedono energie e

¹ Al 30 giugno 1999 la ricerca sui minori in affidamento condotta dal Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ha rilevato i seguenti dati relativi alla conclusione dell'intervento di affido:

| | |
|-------------------------------|--------|
| - rientro in famiglia | 41,6%; |
| - inserimento in struttura | 17,2%; |
| - affidamento pre-adoitivo | 12,6%; |
| - altro affidamento familiare | 4,0%; |
| - progetto di vita autonoma | 11,1%; |
| - permanenza oltre i 18 anni | 8,1%; |
| - altra situazione | 5,3%. |

Occorre fare presente che l'indagine ha riguardato sia gli affidamenti eterofamiliari sia gli affidamenti intrafamiliari cioè a parenti.

Dalla ricerca condotta dal Professore Garelli “L'affidamento – l'esperienza delle famiglie e i servizi” su di un campione di famiglie affidatarie di Torino e Provincia (276 su 629 pari al 44% del totale) emerge che nel 35% dei casi l'affido si è concluso con il rientro del minore nella sua famiglia di origine. Nel 15% dei casi il rientro ha rispettato sia i contenuti che i tempi programmati, nel 20% è avvenuto d'urgenza.

Nel 65% dei casi invece sono state realizzate altre soluzioni (passaggio presso un'altra famiglia, adozione, ma soprattutto inserimento o rientro del minore in comunità o proroga dell'affido fino al raggiungimento della maggiore età).

competenze diverse da quelle finora messe in campo. In questi casi occorre evitare il più possibile che il termine dell'affido sia una "dimissione" ma il passaggio deve avvenire gradualmente ed il nuovo progetto deve tenere presente l'esperienza precedente, cercando di garantire una continuità nel processo di crescita del minore.

Per evitare il più possibile "conclusioni precoci" oppure "dimissioni" è necessario porre la massima attenzione ai vari segnali che, in modi diversi, vengono inviati dal minore e dalle famiglie agli operatori sociali e sanitari di riferimento. Segnali di disagio, di incomprendimento, di confusione, a volte di veri e propri conflitti, a volte di richiesta di aiuto, non vanno trascurati né sottovalutati.

Pertanto occorre considerare le previsioni di legge relative alle relazioni semestrali, alle scadenze e agli eventuali rinnovi non come semplici adempimenti burocratici, ma strumenti professionali di progettualità sempre attenta a ridefinirsi in relazione ai cambiamenti del contesto. Non solo, ma bisogna anche promuovere o potenziare una pluralità di occasioni e strumenti a sostegno dell'affidamento in corso o, se necessario, in sostituzione dello stesso qualora le difficoltà sopraggiunte richiedano un cambiamento.

FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE

I compiti del Servizio Sociale sono espressamente elencati nella legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/01 e riguardano specificatamente i seguenti destinatari:

1 Il minore.

Il Servizio sociale, qualora occorra allontanare temporaneamente il minore dalla propria famiglia, è tenuto a:

- valutare la possibilità di attivare un affidamento familiare come intervento prioritario;
- “sentire il minore” che abbia compiuto i dodici anni e anche i minori di età inferiore in relazione alla capacità di discernimento e di informarlo di quanto sta accadendo comprendendo le sue reazioni e i suoi sentimenti;
- disporre, con tutti i soggetti interessati, il progetto educativo a tutela del minore;
- agevolare i rapporti tra minore e famiglia di origine, favorendo il suo rientro nella stessa secondo le modalità più idonee.

2 La famiglia d’origine.

Il Servizio sociale, nell’ambito del progetto di aiuto alla famiglia in difficoltà, individua, ove possibile con la stessa, l’affidamento quale modalità di sostegno temporaneo coinvolgendola in tutte le fasi dell’intervento.

3 La famiglia affidataria.

Il Servizio sociale vigila sull’andamento dell’affidamento, svolgendo opera di sostegno. Indica, concertandoli con l’affidatario, relativamente al singolo minore accolto, tempi e modi dell’esercizio dei poteri e funzioni riconosciuti allo stesso dalla legge. Si avvale delle collaborazioni delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

4 Rapporti con le A.A.G.G.

Il Servizio Sociale comunica al Giudice Tutelare o al Tribunale per i minorenni (a seconda che si tratti di affidamento consensuale o giudiziale) “ogni evento di particolare rilevanza”, che riguardi il minore o gli affidatari o la famiglia d’origine.

Invia semestralmente una relazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni sull’andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

Data la complessità delle funzioni sopra elencate risulta necessario prevedere momenti formativi e autoformativi specifici per gli operatori che gestiscono gli affidamenti, anche attraverso gruppi formalizzati e permanenti di confronto e sostegno reciproco. Occorre inoltre prevedere, periodicamente, momenti formativi e autoformativi congiunti con le famiglie affidatarie e gli operatori sociali, educativi, sanitari e scolastici che intervengono sull’affidamento.

FUNZIONI DELL’AFFIDATARIO

Come stabilisce l’art 5 della legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001 “l’affidatario accoglie presso di sé il minore e provvede al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, e osservando le prescrizioni dell’autorità affidante”. La norma prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile e cioè quelle relative all’esercizio della potestà genitoriale.

In sintesi, i compiti degli affidatari consistono nell’esercizio della potestà e nell’adempimento dei doveri di educazione, istruzione e mantenimento. Nel contempo la potestà deve essere esercitata nelle forme ordinarie, in quanto limitata dalle prescrizioni dell’autorità affidante e dal permanere in capo ai genitori, qualora non limitati da provvedimenti civili dell’Autorità giudiziaria, la facoltà di vigilare sull’istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio e quindi di indicare le scelte fondamentali e rilevanti di vita.

Infatti:

- L’art. 147 C.C. definisce i doveri dei genitori che risultano essere quelli di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

- L’art. 317 bis C.C. prevede che, nel caso i genitori non convivano l’esercizio della potestà spetti al genitore con il quale il minore abita, pur permanendo il dovere dell’altro di vigilare sull’istruzione, educazione e condizioni di vita del proprio figlio minore e quindi di partecipare alle scelte fondamentali e rilevanti.

- L’art. 155 C.C., relativo alla separazione, stabilisce che il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, abbia l’esclusivo esercizio della potestà, ma che le decisioni di maggiore interesse siano adottate da entrambi i coniugi.

Le disposizioni di cui sopra sono ribadite dall’art. 5 della legge 184/83 e s.m.i. ove si stabilisce che l’affidatario “esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

Per quanto riguarda l’ambito scolastico l’affidatario gestisce totalmente i rapporti con la scuola (firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite o gite scolastiche, colloqui con gli insegnanti), mentre deve seguire le indicazioni dell’autorità affidante e tener conto di quelle del tutore o dei genitori rispetto a scelte discrezionali e di rilievo per il futuro dell’affidato. (es. iscrizione a corsi e scuole non dell’obbligo, frequenza all’ora di religione nel periodo della scuola dell’obbligo).

Relativamente ai rapporti con le autorità sanitarie spettano agli affidatari le decisioni ordinarie quali le vaccinazioni e le normali attività di cura come la somministrazione di medicinali prescritti, e le visite mediche comprese quelle specialistiche.

Per quanto riguarda poi i rapporti con l’Autorità giudiziaria minorile la legge 184/83 art 5 prevede che “l’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”.

L’affidatario può redigere memorie e relazioni da inoltrare ai Servizi Sociali titolari del caso che dovranno provvedere, sentito lo stesso, alla trasmissione di norma contestualmente alle relazioni periodiche da presentare all’Autorità Giudiziaria.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) si precisa quanto segue.

Il Comune di Torino trasmette agli affidatari notizie ed informazioni relative ai minori in attuazione dell'art. 73 del codice della Privacy e ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge 184/83 e s.m.i. e dalla vigente legislazione in materia di tutela dei minori (art. 19 comma 3 del Codice della Privacy).

Gli affidatari sono legittimati a trattare i dati personali dei minori esclusivamente per il perseguimento delle finalità descritte nel presente paragrafo.

Nei limiti e ai fini predetti, ai sensi del Codice della Privacy, l'affidatario tratta i dati dei minori per scopi esclusivamente personali (art. 5 comma 3). Pertanto non deve acquisire il consenso al trattamento dei dati ed è legittimato a ricevere informazioni dal Comune e trasmetterle allo stesso. Inoltre gli affidatari, nei limiti delle funzioni loro proprie, sono legittimati ad esprimere il consenso al trattamento dei dati da parte di organismi sanitari ed esercenti professioni sanitarie ai sensi dell'art. 82 del Codice della Privacy. Inoltre sono legittimati, nei limiti delle funzioni loro proprie, a ottenere comunicazioni dei dati sanitari dei minori ai sensi dell'art. 84 del Codice stesso.

Per quanto riguarda la residenza si ritiene che l'iscrizione del minore nella scheda anagrafica della famiglia affidataria sia possibile quando il progetto di rientro in famiglia o di mantenimento di significativi legami con la stessa, nonostante gli interventi di sostegno di cui all'art. 1 della legge 184/83 e s.m.i., non è praticabile né prevedibile. Tale valutazione deve di norma avvenire dopo 24 mesi dall'accoglienza.

Non può esserci iscrizione anagrafica presso la famiglia affidataria per gli affidi a rischio giuridico e per quelle situazioni in cui, nell'interesse del minore, non deve essere noto il domicilio. Nel contempo occorre, caso per caso, valutare l'opportunità di un cambiamento della titolarità tecnica sia sociale che sanitaria della presa in carico connessa alla variazione di residenza. Stante le condizioni di cui sopra l'iscrizione anagrafica presso la famiglia affidataria deve avvenire previo consenso dell'affidatario e degli esercenti la potestà o dell'Autorità Giudiziaria.

TITOLARITA' TECNICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 1/2004 gli oneri finanziari sono a carico della Città per tutto il periodo dell'affidamento, indipendentemente dalla residenza del minore, se, al momento dell'inserimento, i genitori risiedono a Torino. Quando la residenza a Torino sia di uno solo l'onere è pari al 50% e pertanto, qualora l'affidamento sia stato disposto dalla Città, gli interventi economici vengono erogati alla famiglia affidataria interamente dall'Amministrazione, fatta salva rivalsa nei confronti del comune di residenza dell'altro genitore.

Quanto sopra si applica sul territorio regionale.

Qualora il minore sia collocato presso famiglia residente al di fuori della Regione si considera quanto, ai sensi della legge 328/2000 art. 6 comma 4, ha definito, a seguito di specifico quesito, l'Ufficio legislativo del Ministero del Welfare. In questo caso l'onere grava sul comune di residenza dei genitori se l'inserimento è avvenuto per un minore di età inferiore ai 14 anni e sul comune di residenza del minore (qualora diverso da quello dei genitori) se quest'ultimo ha un'età superiore ai 14.

Più complessa risulta la definizione della titolarità tecnica. A questo proposito si rileva come le linee guida regionali non offrano delle indicazioni precise e vincolanti sia rispetto alla titolarità dei servizi sociali che di quelli sanitari (in specifico N.P.I.). Ciò comporta rilevanti

difficoltà a definire le competenze del nostro Comune o dei Consorzi nel caso di affidamenti a famiglie fuori Città nonché dei servizi di N.P.I. con conseguenti complessità nella gestione delle situazioni. Si pensi, per esempio, a circostanze per le quali, a fronte di una accoglienza a lungo termine, un minore affidato ad una famiglia che dista più di cento chilometri da Torino deve recarsi, per i necessari interventi terapeutici, all'ambulatorio di N.P.I. di una ASL cittadina, oppure alla difficoltà per un Servizio Sociale della Città di seguire tutti gli aspetti connessi ad un affidamento a tale distanza.

Ferma restando quindi la necessità di disposizioni regionali precise e vincolanti sia per gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali che per le ASL occorre definire, nelle more, criteri per la titolarità della presa in carico da parte dei Servizi Sociali della Città.

A questo proposito occorre distinguere tra affidamenti di minori in carico alla Città a famiglie residenti e a quelle non residenti a Torino.

Nel primo caso il servizio titolare è quello di residenza del minore fermi restando i criteri di attribuzione della residenza dello stesso presso la famiglia affidataria indicati al punto precedente: "Funzioni dell'affidatario" ultimo capoverso.

Qualora il minore sia iscritto in residenza convenzionale è competente il servizio sociale di residenza dell'affidatario. In tali casi è opportuno trasferire la residenza presso la famiglia affidataria, con eccezione delle situazioni di cui al punto precedente: "Funzioni dell'affidatario" ultimo capoverso.

Se il minore è straniero non residente la competenza risulta in capo all'Ufficio Minori Stranieri della Città.

Per quanto riguarda le situazioni di affidamento presso famiglie fuori Città, nelle more di specifiche disposizioni regionali, la titolarità permane al Servizio Sociale che ha disposto l'affido ferma restando l'opportunità della referenza da parte del servizio di residenza della famiglia affidataria per la gestione compartecipata del caso.

Qualora il minore sia iscritto in residenza convenzionale la titolarità è del servizio in cui lo stesso risiedeva prima dell'iscrizione nella residenza convenzionale.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER LA PROMOZIONE, GESTIONE E SOSTEGNO DELL'AFFIDAMENTO RESIDENZIALE

Premessa

Data l'alta complessità che caratterizza l'affidamento nelle sue varie funzioni, la citata deliberazione regionale del 17 novembre 2003 prevede una gestione dello stesso attraverso équipes pluriprofessionali socio-sanitarie "centralizzate" e "territoriali" con compiti differenziati ai due livelli ma integrati e complementari. A tali équipes sono assegnati, dai rispettivi enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e dalle ASL, assistenti sociali e psicologi per un monte ore determinato in base alle necessità territoriali, nelle more di un monitoraggio regionale.

L'organizzazione prevista dal citato provvedimento sembra quindi prefigurare un assetto simile a quello definito dalla Regione Piemonte per le adozioni in modo preciso ed articolato e già attuato nella Città.

Occorre però rilevare che, per quanto riguarda gli affidamenti, l'organizzazione non può essere meccanicamente e totalmente mutuata da quella relativa alle adozioni ma deve coniugare

l'esperienza dell'equipe "dedicata" (propria delle adozioni) con la specificità dell'affido e l'organizzazione complessiva dei Servizi Sociali della Città.

Per quanto riguarda il primo aspetto occorre notare come, nel caso dell'adozione, la presa in carico dal momento dell'affido preadottivo e per l'anno dello stesso sia degli operatori socio-sanitari che hanno proceduto alla conoscenza/valutazione della famiglia adottiva e come non sussista, naturalmente, alcuna competenza nel sostegno e valutazione della famiglia d'origine al fine del rientro del minore nella stessa. L'impegno quindi risulta circoscritto e definito nel tempo. Al contrario, per l'affido, la presa in carico comporta un intervento più ampio (sostegno e valutazione famiglia di origine, mantenimento dei rapporti tra figlio e genitori) e nel contempo protratto nel tempo (gli affidi possono durare anche parecchi anni). Pertanto, qualora fosse attribuita ad una specifica équipe la presa in carico dei minori in affido, risulterebbe necessario costituire un gruppo consistente per numero di operatori, dato l'impegno quantitativo e protratto nel tempo. Si creerebbe, di fatto, un Servizio "specializzato" sugli affidi "parallelo" a quello Sociale di base rischiando anche di "spezzare" l'unitarietà nella presa in carico del nucleo qualora nello stesso siano presenti altri minori con interventi diversi sia di mantenimento nella famiglia che di sostituzione (comunità) proprio in presenza dell'obiettivo del sostegno/valutazione complessiva ed unitaria dello stesso. Infine, l'affidamento, oppure il rientro in famiglia, o ancora il passaggio (purtroppo non infrequente) dall'affido alla comunità potrebbe comportare cambiamenti nella titolarità della presa in carico, non opportuni per il minore.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, con Deliberazione della Giunta Comunale del 2/03/2001 mecc. n. 01 993/19, sono state definite le linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali di base, tra le quali si indica la necessità di creare i presupposti organizzativi affinché gli operatori si specializzino per aree (per esempio minori). Con la determinazione del Direttore Generale n. 22 del 20 marzo 2001 "Organizzazione dei servizi Socio-Assistenziali Circostrizionali", sono state fornite prime disposizioni organizzativo/gestionali per l'attuazione delle linee di indirizzo di cui sopra.

In considerazione di quanto espresso occorre confermare l'assetto organizzativo definito dalla determinazione del Direttore Generale n. 25 del 20/07/2000 con oggetto "Attuazione progetto implementazione affidamento familiare di minori: Definizione Linee operative".

Nel contempo si ritiene necessario, nell'ambito delle funzioni di indirizzo proprie della Città per la programmazione sanitaria, assumere gli opportuni raccordi (anche attraverso lo specifico organismo di coordinamento in materia sanitaria istituito con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2003 mecc. n. 03 05815/19) con la Regione e le ASL cittadine perché siano garantiti dai servizi di NPI gli interventi di competenza relativi all'esercizio di tutte le funzioni relative all'affidamento.

Con conseguenti atti convenzionali con le ASL cittadine dovranno essere formalizzati gli impegni per l'esercizio delle funzioni di cui sopra.

In specifico le funzioni sono le seguenti: promozione, sensibilizzazione, informazione; Accoglienza e conoscenza/valutazione famiglie che offrono la disponibilità all'affido; Abbinamento famiglia-minore; Sostegno alla famiglia affidataria; Sostegno e valutazione famiglia di origine; Monitoraggio e valutazione.

Pertanto, tenuto conto dei provvedimenti sopra citati, nonché in relazione all'esperienza acquisita, occorre determinare la seguente Organizzazione dei Servizi Sociali e relative funzioni, per la Promozione, Gestione e Sostegno dell'Affidamento Familiare residenziale per minori.

Livello cittadino

A) Equipe cittadina

- Funzioni.

- Sensibilizzazione permanente della popolazione all'affido attraverso la progettazione, programmazione e gestione di strumenti diversificati sia consolidati che innovativi;
- Progettazione, programmazione e gestione di campagne mirate per specifiche problematiche e fasce di età in relazione ai bisogni emergenti;
- Informazione attraverso sito web, opuscoli, ricezione telefonica, colloqui individuali con o senza appuntamento, incontri di gruppo a cadenza periodica costante;
- Raccolta, messa a disposizione e diffusione della documentazione di esperienze nazionali e internazionali;
- Progettazione, programmazione e gestione, con il Servizio formazione educazione permanente della Città, di momenti di formazione permanente sull'affido, per gli operatori;
- Gestione banca dati cittadina famiglie affidatarie e minori che necessitano di accoglienza;
- Abbinamento bambino/famiglia per quelle situazioni che non hanno trovato risposte adeguate nel loro territorio di residenza o che, per motivi diversi, necessitano di una sistemazione lontano dalla propria famiglia d'origine;
- monitoraggio e verifica dell'esperienza di affido a livello cittadino.

- Composizione e organizzazione.

- L'équipe cittadina esercita le funzioni di cui sopra sia attraverso singoli componenti che con gruppi di lavoro (es. abbinamenti; banca dati; gruppi di sostegno; campagna permanente di sensibilizzazione, ecc.). E' formata da una assistente sociale referente per ciascuna Circostrizione e dell'Ufficio Minori Stranieri con un distacco a tempo parziale. E' coordinata da personale dell'Ufficio Affidamenti, Settore Minori.

- Sede.

- Sede dell'équipe, e luogo dove si esercitano prevalentemente le funzioni di cui sopra, è la "Casa dell'Affidamento" sita in Torino in via San Domenico 28.

B) Ufficio Affidamenti Settore Minori

- Funzioni.

- Coordinamento delle attività della Casa dell'Affido e dell'équipe cittadina;
- Programmazione e gestione aspetti finanziari;
- Autorizzazione proposte affidi e contributi straordinari e relativa gestione amministrativa;
- Progettazione, programmazione e referenza progetti mirati (es. Sostegno professionale affidi difficili);
- Referenza famiglie comunità;
- Referenza Affidamenti familiari bambini piccoli;
- Rapporti interistituzionali e relativi accordi, intese, convenzioni (es. ASL/Autorità giudiziaria);
- Consulenza per i servizi decentrati;

- Cogestione casi in situazioni specifiche ed eccezionali;
- Ricerca mirata famiglie per situazioni di elevata complessità e relativi abbinamenti;
- Conoscenza/valutazione famiglie non residenti a Torino o nei Comuni limitrofi;
- Coordinamento tavolo di lavoro permanente con le associazioni di famiglie affidatarie;
- Progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento gruppi di sostegno gestiti da operatori dei Servizi Sociali della Città opportunamente formati. I conduttori seguono periodicamente questa attività per un impegno medio stimabile in 4 ore la settimana.

- Composizione e organizzazione.

- Funzionari tecnici e impiegati amministrativi

- Sede.

- Presso il Settore Minori

Livello circoscrizionale.

Nell'ambito della completa applicazione della citata deliberazione del marzo 2001 i Servizi sociali circoscrizionali saranno organizzati per le prese in carico degli interventi in aree tematiche, tra le quali quella Minori. Nello specifico dell'affidamento, fatto salvo che ogni Circoscrizione può assumere iniziative di informazione e sensibilizzazione a livello locale nonché attivare progetti zonali mirati in particolare agli affidamenti diurni, ogni area minori circoscrizionale dovrà esercitare le seguenti funzioni:

- Conoscenza/valutazione delle famiglie residenti nella Circoscrizione che hanno espresso disponibilità all'affido. Il percorso di conoscenza/valutazione deve essere completato entro quattro mesi dalla comunicazione della disponibilità ai Servizi sociali territoriali e comporta un monte ore complessivo medio valutabile in 10 ore;
- Banca dati circoscrizionale famiglie affidatarie e minori in attesa di affido
- Abbinamento bambino-famiglia a livello circoscrizionale;
- Gestione dei singoli interventi di affidamento e relativi progetti compreso il sostegno alla famiglia d'origine ed il monitoraggio/verifica;
- Monitoraggio e verifica dell'esperienza di affido a livello circoscrizionale;
- Individuazione problematiche generali da segnalare al livello cittadino;

Al fine di favorire l'esercizio di tali funzioni l'assistente sociale referente per gli affidi svolge i seguenti compiti: tenuta banca dati circoscrizionale; proposta abbinamento bambino/famiglia; segnalazione all'equipe cittadina di famiglie e casi non abbinati a livello circoscrizionale; monitoraggio andamento percorsi di conoscenza e valutazione anche in raccordo con N.P.I.; assegnazione ai colleghi dei singoli percorsi di conoscenza e valutazione; informazione agli operatori sulle tematiche dell'affido e consulenza per gestione casi in carico; coordinamento organizzativo delle funzioni di cui sopra.

TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Si specificano qui di seguito le varie tipologie di affidamento e progetti già in atto nella realtà torinese, oltre agli interventi di nuova istituzione, precisando le modalità operative anche con riferimento ai contenuti della citata D.G.R.79/11035.

AFFIDAMENTO RESIDENZIALE A TERZI

Istituito con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 1976 (doc. n. 1398) l'affidamento familiare è un intervento residenziale temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore la cui famiglia si trova in difficoltà. Attraverso l'affidamento residenziale, il bambino viene accolto da una famiglia volontaria, preferibilmente con figli minori, o da una persona singola, presso la propria casa, con l'impegno di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione, le relazioni affettive e comunque un'adeguata risposta ai bisogni di cui necessita. Questo tipo di intervento, definito per un periodo di tempo, si attiva quando il minore è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti a favore del nucleo.

Ogni famiglia affidataria potrà avere in affidamento non più di due minori, salvo eccezioni particolari di fratelli quando è opportuno che rimangano insieme. In ogni caso non possono essere presenti nel nucleo affidatario più di sei minori compresi i figli della coppia.

L'affidamento viene disposto dai Servizi Sociali della Città previo consenso dei genitori o del tutore con l'esecutività del Giudice Tutelare per un periodo non superiore ai 24 mesi durante i quali devono essere attivati interventi di sostegno alla famiglia d'origine per favorire il rientro del minore nella stessa. Un'eventuale proroga è stabilita con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

Inoltre l'affidamento è disposto dai Servizi sociali della Città in esecuzione di provvedimenti delle Autorità giudiziarie minorili.

L'ascolto del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni d'età e anche per età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento.

AFFIDAMENTO RESIDENZIALE A PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO

Istituito con deliberazione della Giunta Comunale del 23 giugno 1980 (mecc. n. 8005335/19) l'affidamento residenziale a parenti può attuarsi in casi di gravi difficoltà nella cura e nell'educazione da parte del nucleo d'origine tali da rendere necessario l'allontanamento temporaneo dallo stesso oppure per situazioni improvvise, quali ricoveri ospedalieri, irreperibilità dei genitori. L'affidamento viene disposto direttamente dai Servizi Sociali della Città, previo consenso dei genitori o in attuazione dell'articolo 403 del C.C. qualora si presentino le condizioni che rendono necessario l'allontanamento del minore dal proprio nucleo. Pertanto, come già indicato nella deliberazione del giugno 1980, non possono essere disposti affidamenti a parenti né per motivi di lavoro dei genitori né per carenza di servizi per i minori. La disponibilità dei parenti all'affidamento deve essere valutata dai servizi sociali attraverso gli approfondimenti necessari per verificare l'idoneità degli stessi.

Può essere inoltre disposto dai Servizi Sociali in esecuzione di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Come per gli affidamenti a terzi, anche nel caso di affidi a parenti deve essere previsto un progetto individualizzato. Durante l'affidamento devono essere attivati interventi di sostegno alla famiglia d'origine per favorire il rientro del minore nella stessa.

Nel caso di affidamenti disposti dai Servizi con il consenso dei genitori la durata massima è di 24 mesi. Al termine di tale periodo, in caso di accertata impossibilità di rientro presso la propria famiglia di origine, nonostante gli interventi di sostegno, per il permanere di condizioni pregiudizievoli per il minore, si deve procedere con la segnalazione della situazione all'Autorità Giudiziaria minorile, per eventuali provvedimenti.

Diversamente, l'affidamento disposto dai servizi, con il relativo rimborso spese, si conclude pur permanendo la possibilità di un affidamento consensuale tra i genitori e i parenti entro il 4° grado di cui all'art. 9 comma 4 della legge 184/83 e s.m.i.

Una forma specifica di affidamento a parenti è quello di minori stranieri non accompagnati. Questi minori, che si trovano sul territorio nazionale e sono privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori, sono segnalati al Comitato per i Minori Stranieri costituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in applicazione del D.P.C.M. n. 535/99 (art. 5 comma 1) e al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. 184/83 modificata con legge 149/01) per le determinazioni di competenza.

Qualora il minore straniero non accompagnato si trovi in grave condizione di abbandono tale da determinare l'avvio della procedura per l'eventuale dichiarazione di adottabilità, la segnalazione va fatta anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (art. 5 comma 2).

E' compito del tutore valutare e quindi proporre al Giudice Tutelare e al Comitato per i minori stranieri, nell'interesse del minore, l'opportunità di permanenza sul territorio nazionale a fronte di un progetto di inserimento oppure di rimpatrio.

Con determinazione dirigenziale n. 327/00 del 24/11/2000 è stato stabilito che i minori stranieri senza genitori presenti sul territorio nazionale, quelli appartenenti a nuclei irregolarmente presenti o quelli che dimorano presso parenti irregolari o non residenti sul territorio comunale o presso conoscenti, fanno riferimento all'Ufficio Minori Stranieri.

I minori stranieri non accompagnati che convivono con parenti entro il 4° grado regolarmente residenti nella Città fanno invece riferimento ai Servizi Sociali decentrati.

Il periodo di permanenza del minore sul territorio nazionale deve corrispondere al suo superiore interesse e per raggiungere tale obiettivo, occorre l'impegno del minore a realizzare un percorso di inserimento e quello dei parenti che si occupano di lui ad accoglierlo e mantenerlo. Tali impegni rientrano nel "Progetto di affidamento" previsto dalla vigente normativa.

I minori non accompagnati possono essere affidati a parenti attraverso l'affidamento consensuale oppure con un affidamento deliberato dal Giudice Tutelare per i minori in tutela.

L'affidamento è consensuale quando sono stati i genitori ad affidarlo alla famiglia dei parenti, esprimendo il consenso all'affidamento in uno specifico documento legalizzato nelle forme previste dalla normativa dei vari paesi d'origine.

Quando invece il minore è immigrato da solo oppure è rimasto solo (senza genitori in Italia) la sua situazione deve essere segnalata al Giudice Tutelare per l'apertura della Tutela. I parenti entro il quarto grado che offrono la disponibilità ad accogliere il minore presso di loro devono impegnarsi a provvedere al suo mantenimento e ad osservare le prescrizioni del tutore.

Il Giudice tutelare, visto il progetto, formalizza la collocazione del minore presso i parenti, deliberando l'affidamento agli stessi, in base al combinato disposto di cui all'art. 371 C.C. e agli artt. 2, 4 e 5 della legge 184/83 e s.m.i..

Per l'affidamento a parenti di minori stranieri non accompagnati non è previsto alcun contributo poiché questo tipo di affidamento comporta la disponibilità e l'impegno al loro mantenimento da parte del parente stesso.

AFFIDAMENTO FAMILIARE DI BIMBI PICCOLI (0-24 mesi)

L'affidamento dei neonati è stato istituito con deliberazione della Giunta Comunale del novembre 1995 (mecc. n. 9508697/19) e prevede affidamenti familiari di breve periodo, per neonati o bimbi piccoli, quale alternativa all'inserimento in comunità. Ha quindi l'obiettivo sia di fornire al bimbo cura e affetto in un normale contesto familiare che osservazione, sostegno e valutazione delle competenze genitoriali "intense" e qualificate al fine di fornire nel tempo più breve possibile tutti gli elementi per i necessari provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile.

Sia l'esperienza che la letteratura scientifica in materia evidenziano come la relazione con adulti stabili e affettivamente significativi risulti, nell'età evolutiva, sempre e comunque necessaria ed insostituibile, pur connotandosi in forme e contenuti diversi a seconda dell'età e delle particolari situazioni e bisogni.

In specifico questa relazione si caratterizza nei primi mesi di vita come attaccamento ad una figura che risponde ai bisogni primari con una relazione affettiva e di cura continua e costante quale, normalmente, la madre. Ciò permette l'inizio dello strutturarsi del sé e della fiducia nell'ambiente. Quando questo legame affettivo non è dato o viene a mancare è indispensabile che il bambino piccolo abbia a disposizione un singolo e permanente sostituto cui possa gradualmente attaccarsi. Solo in questo modo è in grado di accettare la perdita e riorganizzare la sua vita interiore.

Le considerazioni di cui sopra, unitamente alle sollecitazioni degli operatori che gestiscono strutture per bimbi piccolissimi e delle Associazioni di famiglie affidatarie, hanno portato a rilanciare il progetto alcuni anni dopo la sua istituzione, fornendo concreti strumenti per la sua stabile attivazione.

Nel 2001 sono state concordate, all'interno e nel rispetto dei diversi e autonomi ruoli giurisdizionale e amministrativo, le modalità e procedure di collaborazione tra la Città e

l'Autorità Giudiziaria minorile.

Inoltre, con specifica convenzione tra il Comune e le ASL cittadine sono definite funzioni, procedure ed assetto organizzativo per la realizzazione degli affidamenti in oggetto relativamente a sensibilizzazione, informazione, selezione nonché alla gestione e sostegno dei singoli affidamenti.

In specifico, per quanto riguarda la gestione e il sostegno, attraverso la riorganizzazione di una comunità per bimbi piccoli, un'équipe di educatori dipendenti del Comune cura gli incontri con la famiglia naturale e/o con i parenti, effettuando l'osservazione del rapporto genitore-bambino, in particolare della competenza genitoriale, e assicurando nel contempo azioni di supporto alle famiglie d'origine e agli affidatari. Gli incontri si svolgono presso un luogo neutro, o comunque protetto, individuato dai servizi e a cura degli operatori. Ogni qualvolta sia possibile, gli incontri del bimbo con i genitori avvengono presso le stesse famiglie d'origine e/o presso parenti, al fine di facilitare il compito di osservazione e sostegno alla genitorialità da parte dell'educatore.

Naturalmente l'équipe educativa collabora con gli operatori del Servizio sociale e dei Servizi sanitari che hanno in carico il caso al fine di raccogliere gli elementi necessari di valutazione per le decisioni dell'Autorità Giudiziaria (rientro in famiglia, affidamento, adozione). Anche gli affidatari devono essere sentiti e coinvolti nel progetto attraverso momenti di scambio di informazioni, verifica e confronto.

Le famiglie affidatarie disponibili ad accogliere un bimbo piccolo hanno una particolare competenza nell'affrontare una situazione coinvolgente e delicata che comporta il saper gestire adeguatamente le emotività pur mettendo in gioco tutte le proprie risorse affettive. Tale situazione è nel contempo però transitoria, per sua stessa definizione, e quindi comporta la capacità di accompagnare il bambino al distacco. Hanno il compito di documentare e riportare in modo preciso e puntuale i progressi e l'evoluzione del bambino riferendo direttamente agli operatori ed educatori competenti anche con relazioni mediche, esami sanitari e fotografie che accompagneranno successivamente il bambino. Le famiglie affidatarie, come tutti coloro che sono coinvolti nel progetto, sono tenute alla riservatezza (come previsto dal DLvo 196/2003 che definisce il codice di comportamento in materia di protezione dei dati personali) in particolare sulla situazione del minore e sulla sua futura collocazione. Gli affidatari collaborano al programma degli incontri del bambino con i genitori e/o parenti secondo quanto stabilito dal Servizio Sociale referente e con quanto prescritto dall'Autorità Giudiziaria.

Nell'ambito di questo intervento non è possibile accogliere più di un neonato alla volta, fatte salve particolari situazioni come, per esempio, la presenza di gemelli o fratelli rientranti in tale fascia di età.

AFFIDAMENTO A RISCHIO GIURIDICO

Si tratta di un affidamento eterofamiliare, predisposto dal Tribunale per i Minorenni a favore di minori, nei cui confronti è stata aperta una procedura di adottabilità che non risulta ancora definitiva; gli affidatari vengono individuati dal Tribunale per i Minorenni fra le coppie che hanno presentato offerta di disponibilità all'adozione nazionale e che sono stati successivamente valutati positivamente. Il Tribunale sceglie, attraverso un esame comparativo, la coppia più adatta al bambino da abbinare.

Si parla di affidamento a rischio giuridico in quanto sussiste la possibilità di interruzione dell'affidamento connesso all'esito dell'impugnazione da parte dei genitori naturali e dei parenti entro il quarto grado, i quali, durante l'affidamento familiare, possono essere autorizzati a mantenere i rapporti con il bambino tramite visite periodiche (in luoghi specificatamente attrezzati per questo genere di incontri ed alla presenza di operatori che abbiano un'adeguata preparazione), non potendosi escludere un riavvicinamento del minore alla sua famiglia biologica o allargata.

In tale contesto il Servizio sociale territorialmente competente per il minore, attraverso opportune cautele e in accordo con l'équipe della famiglia affidataria, provvederà alla tutela della riservatezza di quest'ultima evitando sempre che la famiglia naturale possa individuare quella affidataria.

L'affidamento "a rischio giuridico" è stato istituito dal Tribunale per i Minorenni di Torino e regolamentato con uno specifico protocollo d'intesa dalla Regione Piemonte (circolare 6/ASA 1985) e successivamente dalla citata D.G.R. del 17 novembre 2003.

Per l'affidamento "a rischio giuridico" il rimborso spese è corrisposto fino alla data d'inizio dell'affidamento preadottivo.

AFFIDAMENTO A FAMIGLIE COMUNITA'

Questo intervento è stato istituito con deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 1993 (mecc. n. 9310824/19), in attuazione della DGR 38/92, quale forma di estensione dell'affidamento per l'accoglienza di minori in gravi difficoltà personali e familiari, in particolare portatori di handicap e/o con disturbi relazionali. Si tratta di "famiglie allargate" denominate "comunità familiari" caratterizzate dalla presenza stabile di una coppia affidataria che ospita fino a quattro bambini oltre ai propri eventuali figli.

Questo servizio si è negli anni significativamente sviluppato e attualmente le comunità familiari, presso le quali il Comune di Torino inserisce minori, sono quindici.

Con la citata DGR del 17 novembre 2003 le comunità familiari rinominate "famiglia comunità" sono definite come accoglienza caratterizzata da una dimensione di tipo familiare a livello affettivo, funzionale e organizzativo. Tale accoglienza è offerta da una coppia di volontari adulti, maschio e femmina, conviventi, legati da una relazione affettiva finalizzata alla vita in comune, alla maternità e paternità biologica e/o sociale e da una scelta di vita maturata nel tempo. La coppia deve essere riconosciuta idonea all'affidamento familiare ed aver almeno due anni di esperienza di affidamento.

Gli ospiti sono minori, anche fratelli di età diversa, con gravi difficoltà personali e familiari, oppure portatori di handicap e/o con disturbi relazionali per i quali, prevedendosi una collocazione eterofamiliare anche prolungata e risultando impraticabili sia l'affidamento residenziale normale sia l'adozione, è necessaria comunque la presenza di figure con funzioni genitoriali stabili e in numero limitato al fine di strutturare e consolidare il proprio sé attraverso processi "forti" di identificazione.

Per rendere questo intervento il più vicino possibile al modello familiare, è opportuno che almeno un componente della coppia abbia un impegno lavorativo oppure vi sia una fonte di reddito che renda autonomi dal punto di vista economico.

E' inoltre necessario che la famiglia comunità garantisca spazi idonei e sufficienti per l'accoglienza di minori in affidamento. In particolare l'abitazione dovrà garantire spazi adeguati per la zona diurna (cucina, sala pranzo, soggiorno) e per quella notturna ed avere almeno due

servizi igienici.

La famiglia comunità può avvalersi di personale di appoggio e ausiliario, sia in rapporto di lavoro che volontario, per interventi integrativi e di aiuto nelle incombenze quotidiane ed eventualmente anche per la supervisione psicologica e pedagogica, in quanto la stessa ospita fino a quattro minori in situazioni particolarmente difficili. L'ulteriore personale di appoggio e ausiliario di cui sopra assume una funzione di aiuto e non di sostituzione perché la coppia gestisce direttamente, inglobandola nella vita familiare, la dimensione educativa.

Ogni famiglia comunità, riconosciuta con apposito provvedimento dirigenziale, deve prevedere l'accoglienza minima di tre minori e massima di quattro, a cui vanno aggiunti i figli della coppia ospitante, ma non deve superare complessivamente il tetto massimo di sei minori, ad esclusione di situazioni eccezionali, temporanee, motivate ed urgenti.

Gli affidamenti in corso che alla data di adozione del presente provvedimento superano il tetto massimo previsto sono ammessi fino alla loro conclusione.

PROSECUZIONE DI AFFIDAMENTI PER ULTRADICIOTTENNI NON OLTRE I 21 ANNI

E' stata prevista con deliberazione della G.C. mecc. n. 9003031/19 del 19/03/90. E' proposta con specifico progetto dai Servizi Sociali e autorizzata con determinazione dirigenziale a favore di persone in affidamento che hanno compiuto i 18 anni e comunque per un periodo che non può superare il compimento del 21° anno di età qualora sia necessario terminare un progetto in atto oppure l'affidato non possa rientrare nella propria famiglia d'origine e non sia ancora in grado di condurre una vita indipendente.

In tali casi alla famiglia affidataria viene riconosciuto un rimborso spese mensile nella stessa misura di quello precedentemente attribuito.

PROSECUZIONE DI AFFIDAMENTI DI MINORI DISABILI

Prima del compimento del diciottesimo anno viene definito dalla competente commissione UVM/UVH il progetto per la maggiore età a favore di minori già valutati con disabilità, coinvolgendo, per i casi di competenza, i Servizi di Salute Mentale.

Tale progetto può comportare sia la prosecuzione dell'affidamento residenziale con le relative provvidenze previste, che l'accesso a interventi e servizi per disabili adulti ad integrazione e supporto dell'affido.

Si rimanda a specifiche convenzioni tra il Comune di Torino e le ASL cittadine la definizione di criteri, procedure e modalità per la presa in carico da parte dei Servizi Sociali e dei Servizi sanitari per adulti, compresi i Dipartimenti di Salute Mentale.

PROGETTI AUTONOMIA GIOVANI

Istituito con deliberazione G.C. mecc. n. 2001 03392/19 del 18/04/2001, questo intervento prevede in specifico la realizzazione di progetti rivolti ai ragazzi per i quali, al compimento della maggiore età non è possibile il rientro presso il proprio nucleo di origine. In alternativa, può

essere avviato un percorso finalizzato al raggiungimento dell'autonomia personale, lavorativa, abitativa, con l'aiuto della famiglia affidataria e l'eventuale ulteriore permanenza presso la stessa. Il progetto deve essere predisposto prima della maggiore età, avviato entro il ventunesimo anno e realizzato entro il venticinquesimo. Per ciascun progetto approvato viene riconosciuta alla famiglia affidataria, che assume le funzioni di garante dello stesso nei confronti del giovane e dell'Amministrazione Comunale, una quota straordinaria per il rimborso di tutte o parte delle spese di realizzazione dello stesso.

Oltre agli interventi di affidamento residenziale sopra descritti che sono da tempo consolidati, la Città di Torino, per far fronte a nuovi e diversi bisogni, intende avviare in via sperimentale nuove tipologie di affidamento qui di seguito specificate.

AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Tale affidamento nasce dall'esigenza di offrire a quei minori, coinvolti in situazioni che diventano improvvisamente gravi, tali da richiedere un allontanamento immediato, un servizio di "pronto intervento" alternativo all'inserimento in una struttura residenziale. Questo intervento potrà rendersi necessario dopo una verifica in cui si constata che non sia possibile l'accoglienza presso parenti significativi. E' possibile tale accoglienza in emergenza anche per madri con figli. L'intervento, limitato nel tempo, non deve comunque superare i tre mesi.

AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MADRI CON BAMBINI

In ottemperanza alla normativa vigente che prevede il diritto del minore alla sua famiglia e in considerazione della sempre maggior necessità di accoglienza, al di fuori del proprio nucleo di origine, quest'Amministrazione ha attivato, sia attraverso affidamento a terzi con appalto che in accreditamento, comunità alloggio, gruppi appartamento e strutture residenziali per madri con bambini al fine di permettere il sostegno e l'osservazione della relazione e della competenza genitoriale, l'acquisizione di abilità sociali per l'autonomia e/o il soddisfacimento dei bisogni primari (vitto e alloggio).

Si ritiene importante sperimentare l'accoglienza di madre/bambino presso famiglie affidatarie che possono garantire l'esercizio delle funzioni e il soddisfacimento dei bisogni di cui sopra attraverso relazioni affettive significative e positivi modelli familiari.

RETI DI FAMIGLIE

Le reti di famiglie sono gruppi di famiglie volontarie aggregate organizzate in o facenti parte di associazioni.

Possono essere strutturate in varie forme quali ad esempio il condominio solidale, il vicinato solidale ed altre espressioni di solidarietà. Ogni famiglia deve avere l'idoneità all'affidamento.

Le reti familiari possono collaborare attraverso progetti sviluppati e concordati con le comunità residenziali per migliorare e potenziare gli interventi a favore dei minori per i quali si è reso necessario l'allontanamento dalla propria famiglia.

Le reti di famiglie possono accogliere minori all'interno del proprio nucleo oppure offrire un significativo supporto direttamente presso la famiglia del minore o con altre modalità.

Va tenuto conto che i minori allontanati dalla propria famiglia necessitano di spazi di

accoglienza propri e devono essere protetti da altre forme e situazioni di disagio che potrebbero essere in carico alle reti di famiglie.

Le reti di famiglie elaborano attraverso un proprio documento, il progetto, l'organizzazione e la tipologia degli interventi con i quali intendono operare nonché la strutturazione delle attività che deve svolgersi su basi volontarie.

All'interno dei requisiti sopra esposti e dei criteri e procedure relativi agli affidamenti di cui al presente documento, le reti di famiglie vengono riconosciute in via sperimentale per tre anni con apposito provvedimento dirigenziale al termine dei quali si valuterà l'opportunità di proseguire e consolidare l'esperienza.

Ogni famiglia deve essere valutata idonea all'affido. L'affidamento viene disposto dai Servizi Sociali alla singola famiglia cui sono riconosciuti i contributi economici previsti per gli affidamenti residenziali a terzi o diurni.

AFFIDAMENTO DIURNO

Questo tipo di affido, quale forma volontaria di sostegno al minore e alla famiglia, da parte di singoli o famiglie differisce dall'affidamento residenziale in quanto non prevede la permanenza continuativa del minore con l'affidatario. E' normato con Deliberazione della Giunta Comunale del 17/06/86 n. 8606570/19.

Tale atto definisce con chiarezza la necessità di evitare per quanto possibile l'allontanamento delle persone in condizioni di bisogno dal loro nucleo familiare e sottolinea l'esigenza di "attuare tutti i possibili interventi di sostegno e recupero nei confronti del nucleo familiare d'origine", come già disposto dalla Legge n. 184/83 e successivamente ribadito dalla Legge 149/2001.

La Deliberazione definisce l'intervento come "affidamento a volontari" ... "la cui attività si esplica col prendersi carico del minore affidato durante il giorno" ... "in situazioni in cui la famiglia necessita di un supporto nell'educazione del minore".

L'enunciato evidenzia il carattere di "volontarietà" dell'intervento e di intenzionalità affettiva, nonché la necessità di supporto del minore, dove l'utilizzo del termine in senso lato consente di comprendere sia i compiti della funzione genitoriale che di altre figure adulte appartenenti alle reti primarie (fratelli maggiori, nonni, altri parenti) qualora le stesse non siano in grado interamente o in parte di svolgere i "normali" compiti di cura, educazione e assistenza.

L'esperienza concreta di questi anni ha portato ad una progressiva estensione dell'utilizzo di questo strumento, da 178 interventi nel 1996 a 838 oggi.

La citata Deliberazione prevede che l'Affidamento Diurno sia attuato nei sotto elencati casi:

- minori che necessitano di essere seguiti in attività educativo/scolastiche e di sviluppo dell'inserimento sociale che la famiglia di origine non è in grado di garantire;
- situazioni in cui occorre dare appoggio e sostegno anche alla famiglia naturale oltre che al minore;
- minori in fase preadolescenziale o adolescenziale che rifiutano l'affidamento familiare residenziale ma che si trovano in situazioni a rischio di abbandono e di emarginazione.

L'Affidamento Diurno è effettuabile solo da terzi e non da parenti del minore. Ogni affidatario non può avere più di due affidamenti fatta eccezione per situazioni di fratelli/sorelle. Per l'affidamento diurno non è necessario il decreto di esecutività da parte del Giudice Tutelare

L'Affidamento diurno si rivolge quindi al minore, richiedendo un rapporto individualizzato e significativo, o al nucleo, soprattutto se monoparentale, richiedendo un servizio di supporto o di sollievo per evitare l'allontanamento del soggetto più debole.

Nel caso, dunque, che il soggetto privilegiato dall'intervento sia il minore è possibile evidenziare due tipologie di bisogno, uno più legato ad una carenza affettiva e l'altro ad una carenza educativa, rispetto alle quali si delineano due modalità di Affidamento Diurno con le rispettive funzioni:

1) Affidamento Diurno Familiare

Il minore viene inserito, durante il giorno, in un altro contesto familiare in quanto il suo bisogno prevalente è quello affettivo/relazionale ed ha esigenza di modelli familiari di riferimento per l'identificazione. Una famiglia accogliente, possibilmente del territorio del minore, propone, con il proprio stile di vita, modelli di comportamento da cui il bambino può attingere attraverso il canale della relazione.

La famiglia individuata deve aver effettuato il percorso previsto per le famiglie affidatarie in quanto tutto il nucleo viene coinvolto nell'esperienza e rappresenta un sistema che entra in rapporto con la famiglia d'origine nel suo complesso.

2) Affidamento Diurno Educativo

L'esigenza prevalente del minore, piccolo o adolescente, è quella di un accompagnamento educativo e risocializzante, orientato al recupero del suo inserimento nel contesto sociale rispetto alla sua età. La relazione con una sola figura adulta permette al minore di focalizzare l'obiettivo da raggiungere e facilitare un suo inserimento sociale più soddisfacente, senza che la famiglia d'origine si senta minacciata.

L'Affidatario individuato, per la particolarità dell'intervento di cui sopra, deve aver effettuato un percorso informativo/formativo e di conoscenza.

Il suo accompagnamento è caratterizzato da una spinta volontaristica, sia essa mossa da intenzionalità affettiva o da partecipazione sociale, pertanto l'Affidatario:

- non è corresponsabile nella predisposizione e nella conduzione del progetto, ma è fondamentale una sua condivisione degli obiettivi, deve essere guidato, ricevendo indicazioni sui compiti, nel sostegno e nelle verifiche di percorso;
- svolge una funzione "integrativa" e non "riparatoria" alla famiglia con la propria presenza;
- propone attività e regole funzionali al progetto educativo individuato e accorda gratificazioni. Il suo contributo è caratterizzato da una certa flessibilità rispetto all'investimento affettivo e di tempo, con il vincolo di garantire un impegno ed una presenza congrua rispetto al progetto. Infatti, solo un arco di tempo adeguato può dare un senso al suo ingresso nella sfera relazionale del bambino, utile a conseguire l'obiettivo previsto dal progetto;
- può raccogliere elementi di osservazione importanti per lo sviluppo del progetto, ma non ha compiti di valutazione o interpretazione.

L'Affidamento Diurno deve permettere al minore di sperimentare una relazione significativa avente di per sé una valenza educativa. L'intervento può svolgersi sia sul territorio che presso il domicilio del minore.

In questi anni si è riscontrato un progressivo aumento dell'Affidamento Diurno Educativo rispetto a quello Familiare. Nel contempo l'esperienza ha dimostrato la necessità non solo di una presa in carico del minore con obiettivi di inserimento e socializzazione, ma anche del sostegno ed aiuto alla famiglia e in specifico ai genitori per l'esercizio dei propri compiti verso i figli.

3) Affidamento Diurno di Famiglia a Famiglia

Nel caso che il soggetto privilegiato dall'intervento sia la famiglia in difficoltà nella sua centralità ed interezza è prevista una terza modalità di intervento.

Nella sopra citata Deliberazione che istituiva l'Affidamento Diurno l'intervento era indirizzato principalmente ad instaurare un rapporto privilegiato tra il minore in difficoltà e la famiglia affidataria, tenendo, a volte, in secondo piano la famiglia di origine, creando in tal modo, per la sua parzialità, limiti all'efficacia dell'intervento.

Si ritiene, perciò, importante, pur mantenendo le attuali caratteristiche e modalità dell'Affidamento Diurno sopra descritte, sperimentare un approccio innovativo che preveda l'allargamento di questo intervento a tutta la famiglia che ha bisogno di aiuto e sostegno attraverso il coinvolgimento e l'apporto dell'intero nucleo affidatario come prevenzione secondaria alla cronicizzazione delle difficoltà familiari e prevenzione primaria al disagio minorile.

Tale modalità trova la sua collocazione nel progetto sperimentale "Dare una famiglia ad un'altra famiglia" definito con Deliberazione della Giunta Comunale del 04/11/2003 n. mecc. 2003/08933, che oltre ad offrire una risposta immediata e concreta al nucleo in difficoltà, favorisce nel medesimo tempo lo sviluppo di occasioni di integrazione sociale tramite il coinvolgimento e la partecipazione degli "attori formali ed informali" che compongono la rete comunitaria, primo fra tutti la stessa famiglia nella sua globalità.

Nello specifico del progetto, ogni membro del "nucleo solidale" (che quindi viene coinvolto non rispetto a singoli componenti ma come sistema familiare) potrebbe offrire specifiche competenze. Per esempio, il padre per aiutare in piccoli lavori di manutenzione dell'alloggio; il figlio, invece, per i compiti scolastici; la madre per le incombenze quotidiane relative alle necessità familiari. Non solo, ma ogni membro della famiglia solidale può spendere una diversa credibilità in relazione al genere e all'età.

L'intervento prevede il reperimento di Famiglie Solidali ritenute idonee, anche segnalate e proposte da Associazioni, che operano nell'ambito sociale sia a livello locale che cittadino, alle quali verranno affidate famiglie conosciute e seguite dai Servizi Sociali.

QUOTE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE STESSE

Nelle more di un complessivo riordino che ridefinisca e coordini i criteri di attribuzione delle quote e le quote da riconoscere per gli affidamenti di minori, disabili ed anziani, si confermano gli attuali importi e criteri, peraltro coerenti con gli indirizzi nel merito espressi dalla D.G.R. 79-11035 del 17 novembre 2003. Fanno eccezione e quindi sono modificate, a recepimento della citata deliberazione, la quota base per gli affidamenti residenziali a terzi, la quota per gli affidamenti a terzi di minori con diritto all'assegno di accompagnamento, e le quote per gli affidamenti a rischio giuridico che vengono equiparate a quelle per gli affidamenti residenziali a terzi.

Quanto sopra è illustrato nella tabella che segue e relativa nota.

| TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO | RIMBORSO SPESE MENSILE A PERSONA ESPRESSO IN EURO |
|--|--|
| Affido residenziale a terzi compreso affido a rischio giuridico | |
| Affido residenziale a terzi compreso affido a rischio giuridico 1° quota | 413,00 |
| Affido residenziale a terzi compreso affido a rischio giuridico 2° quota | 493,73 |
| Affido residenziale a terzi compreso affido a rischio giuridico 3° quota | 608,39 |
| Affido residenziale a terzi compreso affido a rischio giuridico 4° quota | 826,00 |
| Affido residenziale a parenti entro il 4° grado | |
| Affido residenziale a parenti 1° quota | 265,98 |
| Affido residenziale a parenti 2° quota | 346,03 |
| Affido residenziale a parenti 3° quota | 425,56 |
| Affido residenziale a parenti 4° quota | 531,95 |
| Progetto neonati | 760,22 |

| | |
|--|--|
| Progetto autonomia giovani Anticipo 70% - saldo 30% | 516,00 una tantum |
| Affido residenziale in emergenza | |
| Per ciascun minore | 831,50 |
| Per madre | 265,98 |
| Affido residenziale mamma/bambino | |
| Per ciascun minore | 1° quota 413,00 2° quota 493,73 3° quota 608,39 4° quota 826,00 |
| Per madre | 265,98 |
| Affido a famiglia comunità | 831,50 |
| Affido Diurno | |
| Affido diurno senza pasto | 1° quota 196,25 2° quota 255,13 3° quota 314,01 4° quota 392,51 |
| Affido diurno con pasto | 1° quota 265,98 2° quota 346,03 3° quota 425,56 4° quota 531,95 |
| Affido diurno di famiglia a famiglia | 392,51 |

NOTA:

La 1° quota è quella base.

La 2° quota è disposta a seguito di motivata relazione del servizio proponente circa la necessità di maggiori spese per l'affidatario connesse a specifiche problematiche ed esigenze (personali, sanitarie, socio-relazionali ecc.).

La 3° quota è disposta in presenza di valutazione dell'UVM/UVH di disabilità e/o disturbi relazionali nonché motivata relazione del Servizio proponente che illustri la complessità della situazione per le

problematiche di natura fisica, psichica, sensoriale e connesse specifiche esigenze che comportano maggiori spese per l'affidatario.

La 4° quota è disposta in presenza di certificazione di minore con diritto all'assegno di accompagnamento rilasciato dalla Commissione Medico Legale ai sensi delle Leggi 18/80, 289/90 e 295/90 e di una valutazione positiva UVM/UVH o almeno di invio della pratica all'UVM/UVH.

Nelle more di un provvedimento complessivo di riordino in materia di accesso e contribuzione ai Servizi Sociali della Città, e in attuazione di quanto indicato nella citata D.G.R. 79-11035, si stabilisce che i contributi previsti a titolo di rimborso spese vengano erogati all'affidatario nella misura definita per ogni tipologia di affido indipendentemente dalla percezione di redditi da parte del minore affidato (indennità di accompagnamento e assegno di frequenza, contributo per tirocini formativi, lavoro, ecc.).

Inoltre gli assegni assistenziali quali quelli di frequenza e di accompagnamento devono essere attribuiti integralmente all'affidatario. Allo scopo la Città deve assumere i necessari raccordi con gli Enti competenti per verificare la fattibilità e definire le procedure per l'attribuzione all'affidatario delle predette provvidenze.

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ESIGENZE SPECIFICHE DEL MINORE IN AFFIDAMENTO RESIDENZIALE

Sempre con riferimento ai minori in affidamento residenziale eterofamiliare, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91-10443/19 dell' 11/11/1991 si autorizzava l'erogazione di contributi straordinari in favore del minore a supporto di determinate e peculiari esigenze indicate nella stessa. Con successive circolari n. 24486 del 20/12/91 e n. M00813 del 28/01/97 venivano definite le modalità di erogazione dei contributi straordinari.

Si rileva che i disagi dei minori sono in aumento e generano ulteriori bisogni, oltre ad essere mutevoli nel tempo, non prevedibili e non sempre codificabili. Infatti questi ultimi variano a seconda dell'età, delle condizioni psicofisiche, del contesto familiare di provenienza, dell'esistenza o meno di contatti con la famiglia d'origine, di particolari esigenze di tutela.

Da quanto sopra emerso ne deriva che la famiglia affidataria debba affrontare dei costi che in molti casi, sia per l'entità della spesa che per l'eccezionalità del bisogno, non possono considerarsi inclusi nella quota forfetaria riconosciuta mensilmente.

Pertanto, l'erogazione di contributi economici prevista in conformità ai criteri generali fissati con la deliberazione succitata viene implementata, anche in attuazione delle indicazioni contenute nel piano di zona.

In specifico, i contributi economici da riconoscersi sono relativi alle seguenti esigenze del minore:

1. spese per alimenti particolari;
2. acquisto di occhiali da vista;
3. cure odontoiatriche urgenti e cure odontoiatriche e ortodontiche non previste dal S.S.N. o fruibili con difficoltà;
4. spese sostenute per pratiche amministrative per l'istanza al Giudice Tutelare per il rilascio di documenti validi per l'espatrio e per il rilascio di ulteriori certificazioni e/o costo relativo alle traduzioni degli stessi;
5. iscrizione a corsi professionali e/o spese accessorie per la frequenza;
6. sostegno scolastico individuale;
7. spese per soggiorni scolastici di breve durata (5/6 giorni al massimo);

8. spese di accompagnamento del minore agli incontri con la famiglia di origine presso il domicilio o presso il “luogo neutro” e/o presso i servizi sociali oppure sanitari (es. N.P.I., ospedali, ecc.), quando la famiglia affidataria risiede in un Comune diverso da quelli limitrofi e gli accompagnamenti hanno complessivamente una frequenza superiore a due volte al mese; sono inoltre considerati, ai fini del rimborso: gli accompagnamenti di minori in progetto neonati per le situazioni non garantite dagli operatori del servizio e gli accompagnamenti per i minori affidati a famiglie che abitano fuori regione.

Per situazioni particolari e motivate, i contributi di cui sopra possono essere concessi anche in favore di minori affidati a parenti.

9. Spese scolastiche relative all’acquisto dei libri di testo nella misura stabilita annualmente dal Comune di Torino, riconosciute alle famiglie affidatarie il cui reddito ISEE è superiore al tetto massimo previsto per il diritto al buono libro ai sensi dell’art. 1 D.P.C.M. 320/99;

10. Poiché la psicoterapia è di esclusiva competenza sanitaria, il contributo economico verrà erogato solo per gli interventi già autorizzati e fino alla loro conclusione, allo scopo di garantire la continuità. E’ comunque necessario che il Comune di Torino solleciti le ASL cittadine ad attuare quanto, in specifico, previsto nella attuale convenzione con le stesse sulle persone disabili e cioè l’impegno, relativamente ai minori con disturbi comportamentali, a “fornire prestazioni terapeutiche e riabilitative, in particolare psicodiagnostiche e psicoterapeutiche, da garantire comunque in tempi brevi anche attraverso l’affidamento a terzi qualora tali prestazioni non possano essere fornite nei tempi necessari da personale interno”.

Inoltre, all’interno del progetto e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, potranno essere autorizzate, in favore di minori in affidamento residenziale eterofamiliare, le seguenti ulteriori spese straordinarie:

- altre spese sanitarie non fornite o non rimborsate dal S.S.R. per prestazioni (es. visite, trattamenti e interventi specialistici) straordinarie e necessarie e per assistenza ospedaliera;
- altre spese per ausili o protesi non forniti o non rimborsati dal S.S.R.;
- spese per la frequenza di scuole private qualora la scelta sia determinata da particolari difficoltà del minore o da motivate esigenze della famiglia affidataria, su proposta del servizio sociale competente;
- spese di accompagnamento (soggiorno e viaggio) di minori disabili per la partecipazione a soggiorni estivi e per cure specifiche in località lontane dalla residenza;
- spese per soggiorni ricreativi di breve durata (7 giorni al massimo).

Le prime due tipologie di spesa di cui sopra sono prioritariamente riconosciute ai minori invalidi con diritto all’indennità di accompagnamento.

Ai fini del rimborso, tutte le spese devono essere previamente autorizzate, fatte salve le cure odontoiatriche urgenti, e la famiglia affidataria dovrà presentare idonea documentazione o l’autocertificazione delle spese sostenute.

ALTRE PROVVIDENZE A CURA DEL COMUNE DI TORINO

Copertura assicurativa

E' prevista una polizza assicurativa che copre i rischi di:

- responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose cagionate dai minori affidati e dagli affidatari nell'accudimento degli stessi;
- infortuni dei minori.

In caso di infortunio l'assicurazione comprende: rimborso spese per assistenza infermieristica resasi necessaria a seguito dell'infortunio, rimborso ticket per cure specialistiche, affitto di ausili.

Esenzione ticket

Qualora il minore non disponga già di esenzione ticket per motivi sanitari, la Città, per i minori in affidamento residenziale a terzi giudiziale, si fa carico della spesa del ticket sanitario, rilasciando un tesserino di esenzione che ha validità dalla data del rilascio e fino al 30 giugno di ogni anno. In caso di prosecuzione dell'affidamento il rinnovo dell'esenzione avviene d'ufficio.

Applicazione della quota ridotta per i servizi scolastici

Per i minori in affidamento familiare residenziale a cura della Città, con esclusione dei minori in affidamento preadottivo, presso famiglie residenti in Torino, è prevista l'applicazione della tariffa minima, relativamente ai servizi di nido, mense scuole materne e dell'obbligo, soggiorni estivi (Cfr. Deliberazione G.C. mecc. n. 2002 00675/07).

APPORTI TECNICO-PROFESSIONALI: GRUPPI FAMIGLIE AFFIDATARIE E SOSTEGNI PROFESSIONALI PER AFFIDAMENTI DIFFICILI DI MINORI IN COMUNITÀ

Nei due punti precedenti sono definiti contributi economici e altre provvidenze sussidiarie all'affidamento. Per quanto riguarda invece i supporti tecnico-professionali, oltre agli ordinari interventi di presa in carico svolti dai servizi sociali e sanitari è necessario prevedere ulteriori aiuti tra i quali in particolare i Gruppi di famiglie affidatarie e i Sostegni professionali per affidamenti difficili di minori ospiti di comunità.

Gruppi di sostegno

Alla luce dei fattori che comportano l'allontanamento dei minori dal loro nucleo familiare, evidenziati nel paragrafo "L'Affidamento Familiare / Aspetti di contesto", è di primaria importanza fornire alle famiglie affidatarie l'informazione, la formazione ed il sostegno per la comprensione dei percorsi che conducono ad una situazione di disagio sociale e per la valorizzazione delle competenze sia del minore, che delle famiglie coinvolte.

L'informazione e la formazione vengono offerte alle famiglie prima di intraprendere l'esperienza (es. colloqui d'accoglienza e serate informative), e continuano ad essere garantite da

percorsi di sostegno all'interno di gruppi.

Le famiglie coinvolte, siano esse di origine o affidatarie, hanno bisogno di acquisire strumenti per porsi in modo costruttivo in relazione all'affidamento che stanno vivendo, data la diversità culturale/relazionale, l'eventuale antagonismo e la necessità di individuare ambiti specifici di responsabilità e di rapporto con il bambino e, ove possibile, tra loro.

La dimensione "gruppo", anche alla luce dell'esperienza, risulta essere strumento importante di sostegno e accompagnamento affinché la famiglia d'origine si impegni nel lavoro di recupero delle proprie debolezze e di potenziamento delle proprie risorse e quella affidataria lavori sulla capacità e disponibilità a gestire il legame nel presente.

La normativa nazionale L.184 e s.m.i, L.285/87 e L.328/2000 indicano l'importanza di promuovere ed attivare il lavoro dei gruppi e lo sviluppo dell'auto-mutuo-aiuto.

Fin dal 1997 la Città ha promosso l'organizzazione di gruppi di sostegno ed ha verificato in questi anni come gli stessi costituiscano uno spazio ottimale per il confronto fra le esperienze delle famiglie coinvolte. In un contesto di reciproca accettazione e valorizzazione, esso produce per ogni soggetto che lo compone alternative diverse e per questo integrabili ed arricchenti, favorisce la consapevolezza della scelta affidataria e la soluzione autonoma dei problemi, grazie all'effetto sinergico che si libera dal reciproco aiuto fra famiglie che condividono un'esperienza comune.

L'Amministrazione Comunale ha poi confermato la volontà di promuovere l'attività dei gruppi con il corso di formazione per la conduzione rivolto agli operatori ed attuato nel 1997/1998. Da tale data sono stati attivati n. 40 gruppi che hanno coinvolto circa 400 famiglie. L'esperienza è stata documentata attraverso la pubblicazione di due volumi di testimonianze, alla cui stesura hanno partecipato tutti i conduttori.

Con determinazione del Direttore Generale n. 25 del 20 Luglio 2000, si riconosce questa attività quale importante risorsa per l'affidamento e si prevede l'attivazione di nuove tipologie (per le famiglie d'origine e per quelle che accolgono minori in affido a rischio giuridico). Si stabilisce, inoltre, che il personale formato con il corso di cui sopra sia coinvolto nell'attività per un impegno medio di n. 4 ore settimanali.

Data la complessità del compito, agli operatori che conducono i gruppi deve essere garantita la possibilità di un costante lavoro di rielaborazione e di riflessione sull'esperienza. Ciò attraverso ciclici incontri di confronto e di verifica del loro operato e dei relativi effetti, anche con l'apporto di esperti nella specifica tecnica.

All'interno di tali incontri viene riservato uno spazio all'auto-supervisione, che in questi anni si è dimostrata un adeguato strumento di monitoraggio, analisi e rinforzo.

In considerazione della necessità di potenziare tipologie e numero di gruppi risulta necessario prevedere ulteriori percorsi di formazione per gli operatori alla conduzione di gruppo. I gruppi di sostegno devono essere attivati per tutte le famiglie affidatarie che ne fanno richiesta. Sono confermate le seguenti tipologie di gruppo già avviate e le modalità gestionali e metodologiche della conduzione dei gruppi, di cui al Progetto Gruppi di Sostegno 2001/2003:

Gruppi misti

rivolti alle persone che al termine degli incontri informativi esprimono il bisogno di approfondire la formazione attraverso la relazione con coppie che hanno già fatto l'esperienza dell'affidamento.

Gruppi di sostegno

destinati ai singoli, alle coppie, alle famiglie che hanno in corso un affidamento per sostenerli nella conduzione dell'esperienza

Gruppi A.M.A. (Auto Mutuo Aiuto)

gruppi autogestiti di sostegno reciproco composti da famiglie che hanno già partecipato ad altri percorsi di gruppo e che hanno seguito un breve modulo formativo

Gruppi per le famiglie d'origine

orientati ai genitori dei bambini in affidamento per accompagnarli in un percorso evolutivo. Si auspica di estendere tale esperienza ai genitori che abbiano difficoltà per dare maggiore concretezza all'obiettivo del recupero e sostegno alle famiglie d'origine.

E' necessario attivare gruppi di sostegno per le coppie che accolgono minori a rischio giuridico e in adozione, nonché prevedere la sperimentazione di gruppi misti tra famiglie d'origine e affidatarie.

Sostegni professionali per affidamenti familiari difficili di minori in comunità.

Questa sperimentazione, normata nello specifico con successivo provvedimento, è prevista nel Piano di Zona cittadino di cui alla legge 328/2000 e in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del 17 novembre 2003 relativa alle "Famiglie professionali".

Deriva dalla difficoltà di promuovere e attivare affidamenti familiari di minori in particolari e gravi condizioni personali ospiti, spesso da tempo, di strutture residenziali e che non possono rientrare nella loro famiglia. In specifico: situazioni di disabilità grave; disturbi del comportamento e patologie psichiatriche; abusi sessuali intrafamiliari; precedenti affidamenti "interrotti" o con esperienze di "pendolarismo" assistenziale (inserimenti in più comunità alternati a rientri in famiglia o affidamenti); problemi sanitari non riconducibili a disabilità riconosciute ma che necessitano di rilevanti cure assistenziali.

L'esperienza rileva come spesso la difficoltà a reperire famiglie per situazioni particolarmente difficili sia dovuta alla carenza di supporti professionali sicuri, continuativi, intensi e significativi. Non solo, ma poiché il sostegno e l'appartenenza ad una organizzazione che aiuta può permettere di reggere situazioni particolarmente difficili, risulta molto importante valorizzare al massimo le risorse e potenzialità del privato sociale stimolandolo a promuovere la disponibilità di persone e nuclei allo stesso appartenenti.

La sperimentazione in oggetto prevede due modalità:

- la prima è un affidamento a famiglie volontarie in rete appartenenti o collegate all'organizzazione e supporti professionali da parte della stessa. Tale organizzazione deve gestire servizi residenziali e semiresidenziali per minori accreditati dal Comune di Torino;
- la seconda è un affidamento a famiglie volontarie conosciute dai Servizi, con supporti professionali da parte di organizzazioni accreditate.

Le famiglie di cui sopra, valutate idonee dai Servizi, accolgono i minori secondo le modalità, procedure e rimborso spese previsti per l'affidamento familiare.

I sostegni professionali sono autorizzati e attivati secondo le modalità previste per l'accreditamento.

Tali sostegni comportano un "pacchetto individualizzato" di interventi professionali, per i quali viene riconosciuto un corrispettivo fino ad un massimale, che comprendono: interventi educativi domiciliari e per l'inserimento del minore; sostegno alle competenze genitoriali e

osservazione della relazione tra genitori e figli durante gli incontri “protetti”; sostegno e accompagnamento nella fase di riavvicinamento/rientro nel nucleo di origine; interventi di cura e assistenza in caso di disabilità o problemi sanitari; assistenza familiare per le incombenze domestiche.

SOSTEGNO ALLE ADOZIONI DI MINORI DI ETÀ SUPERIORE AI DODICI ANNI E/O CON DISABILITÀ

L’art. 6, comma 8 della legge 184/83 come modificata dalla legge 149/2001 dispone che “Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, lo Stato, le regioni, gli enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di 18 anni degli adottati”.

La citata deliberazione della Giunta Regionale del 17 novembre 2003 conferma tale indirizzo relativamente alle adozioni difficili.

Per quanto riguarda poi la condizione di handicap, di cui all’art. 6, comma 8 della legge 184/83 e s.m.i., occorre rilevare come la Regione Piemonte, nella deliberazione n. 51-11389 del 23 dicembre 2003 relativa all’applicazione dei livelli essenziali di assistenza nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, abbia compreso nel più ampio concetto di disabilità, relativamente ai minori, sia patologie invalidanti che determinano minorazioni fisiche, di natura intellettiva anche associate a disturbi del comportamento e relazionali non prevalenti, sia situazioni psicosociali anomale associate a sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali (ICD 10).

Tale ampia accezione è già operativa nella Città all’interno della specifica convenzione tra Comune di Torino e ASL cittadine per la compartecipazione tecnica e finanziaria e la gestione integrata degli interventi a rilevanza socio-sanitaria per i minori disabili. Tale convenzione prevede la valutazione diagnostica e progettuale da parte di commissioni miste sociali e sanitarie (UVM/UVH) sulla base sia delle certificazioni medico-legali che della circolare regionale 11/Sap e dell’ICD 10.

Tenuto conto di quanto sopra, e al fine di garantire l’equità degli interventi sull’intero territorio regionale, si recepiscono integralmente le indicazioni della citata D.G.R. del 17 novembre 2003 in merito, accogliendo nel contempo l’accezione ampia di disabilità, per quanto riguarda i minori, di cui alle citate disposizioni sui livelli essenziali di assistenza.

Pertanto viene riconosciuto un sostegno economico alla famiglia per il figlio che risulta adottato dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino al compimento del 18° anno d’età. Per le adozioni nazionali l’adozione decorre dalla data del provvedimento di affidamento preadottivo.

Il minore deve aver compiuto i 12 anni o essere in situazione di disabilità al momento dell’adozione.

La situazione di disabilità deve essere valutata dalle specifiche commissioni UVM/UVH, anche sulla base della documentazione in possesso della famiglia.

Il contributo decorre dal mese successivo alla domanda, corredata della necessaria documentazione che ne attesta il diritto (decreto del tribunale, valutazione UVM/UVH, residenza in Torino) da presentarsi ai Servizi sociali competenti (con i quali viene concordato un progetto biennale) ed è pari alla quota base (1° Quota) dell'affidamento residenziale a terzi.

Non è prevista la prosecuzione oltre i 18 anni e fino ai 21 in quanto lo status di figlio, ancorché adottivo, non comporta la presenza delle condizioni che costituiscono criterio per tali interventi.

Il contributo ha la durata di due anni rinnovabile su domanda degli interessati tenuto conto anche della valutazione sociale e fatto salvo il permanere delle condizioni che danno diritto allo stesso.

Per quanto riguarda le adozioni nella famiglia affidataria, dalla data del presente provvedimento, di minori disabili o ultradodicenni in affidamento familiare a cura della Città si mantengono, su domanda degli interessati, i sostegni economici in atto nell'ultimo mese e previsti per l'affidamento residenziale a terzi, fino al diciottesimo anno, stante un progetto di accoglienza richiesto e poi disposto dall'Amministrazione del quale l'adozione risulti parte concordata e condivisa.

Qualora invece, il Comune di residenza della famiglia, diverso da Torino, riconosca il contributo per l'adozione difficile, avendo recepito gli indirizzi della Regione Piemonte, si provvederà ad effettuare l'eventuale integrazione fino alla concorrenza del contributo precedentemente riconosciuto dalla Città per l'affidamento.

INDICE

| | |
|--|---------|
| Deliberazione G.C. del 07.12.04 N. mecc: 11052/019 | pag. 1 |
| L’Affidamento familiare | pag. 5 |
| Sensibilizzazione e informazione | pag. 11 |
| Banche dati | pag. 12 |
| Gestione dell’affido | pag. 13 |
| Funzioni del Servizio Sociale | pag. 18 |
| Funzioni dell’Affidatario | pag. 19 |
| Titolarità tecnica e finanziaria | pag. 20 |
| Organizzazione dei servizi sociali per la promozione gestione e sostegno dell’affidamento residenziale | pag. 21 |
| Tipologie di affidamento familiare | pag. 25 |
| <i>Affidamento residenziale a terzi</i> | pag. 25 |
| <i>Affidamento residenziale a parenti entro il quarto grado</i> | pag. 26 |
| <i>Affidamento familiare di bimbi piccoli (0-24 mesi)</i> | pag. 27 |
| <i>Affidamento a rischio giuridico</i> | pag. 28 |
| <i>Affidamento a famiglie comunità</i> | pag. 29 |
| <i>Prosecuzione di affidamenti residenziali per ultradiciottenni non oltre i 21 anni</i> | pag. 30 |
| <i>Prosecuzione di affidamenti di minori disabili.</i> | pag. 30 |
| <i>Progetti autonomia giovani</i> | pag. 31 |
| <i>Affidamento familiare di minori in situazioni di emergenza</i> | pag. 31 |
| <i>Affidamento familiare di madri con bambini</i> | pag. 31 |
| <i>Reti di famiglie</i> | pag. 32 |
| <i>Affidamento diurno</i> | pag. 32 |
| Quote contributi rimborso spese e criteri di attribuzione delle stesse | pag. 35 |
| Contributi straordinari per esigenze specifiche del minore in affidamento residenziale | pag. 37 |
| Altre provvidenze a cura del Comune di Torino | pag. 39 |
| Apporti tecnico-professionali: gruppi famiglie affidatarie e sostegni professionali per affidamenti difficili di minori in comunità | pag. 42 |
| Sostegno alle adozioni di minori di età superiore ai dodici anni e/o con disabilità | pag. 32 |